SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 152

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 19 aprile 2005)

INDICE

BAIO DOSSI ed altri: sulla validità e unicità nazionale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole dell'obbligo (4-07603) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 8803

BASTIANONI: sulla liberalizzazione del mercato del gas naturale (4-07901) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 8805

BIANCONI, NOVI: su un'indagine relativa allo smaltimento di rifiuti pericolosi in provincia di Forlì (4-07262) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8809

CASTAGNETTI: sull'adozione di libri di testo scolastici (4-08066) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8814

COLETTI: sui termini per l'esecuzione di lavori edilizi (4-07129) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8816

COSTA: sulla strada statale n. 275 Maglie--Leuca (4-07558) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8818

DE PAOLI: sulla costruzione della terza corsia della tangenziale sud di Brescia (4-07613) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8819

DE PETRIS: sull'agricoltura biologica (4-08119) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) *Pag.* 8820

EUFEMI: sui danni causati dal maltempo all'agricoltura nel comune di San Nicandro Garganico (4-08196) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8822

FALCIER ed altri: sugli aiuti comunitari all'allevamento (4-08374) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8823

FORCIERI: sul prezzo dei prodotti petroliferi (4-07965) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 8825

sulla condizione di rischio dei fiumi Bisagno ed Entella (4-08277) (risp. MATTEOLI *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8827

GENTILE: sulla realizzazione dello svincolo autostradale a sud di Cosenza (4-07898) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8829

sull'Ufficio ANAS di Cosenza (4-08163) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8830

MALABARBA: su alcune iniziative di bonifica nel comune di Fabriano (4-07454) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8832

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

MANIERI: sullo stoccaggio di scorie nucleari nel Salento (4-03789) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) *Pag.* 8834

MARTONE: sulla presenza di diossine e di piombo nel latte vaccino raccolto in prossimità di impianti di incenerimento (4-08232) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 8836

MINARDO: sui danni causati dal maltempo all'agricoltura della provincia di Ragusa (4-07979) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8841

NIEDDU: sulla Vitrociset (4-07871) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8842

NOVI: sulle denunce contro la criminalità organizzata presentate da un sindacalista (4-02633) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 8843

RONCONI: su un furto avvenuto nella chiesa di San Girolamo a Spello (4-07202) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 8845

SALZANO: sul Gran Premio di Monza di Formula Renault 2000 (4-08076) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 8846

SODANO Tommaso: sulla costruzione di un porto turistico nel comune di Vico Equense (Napoli) (4-07838) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 8848

STANISCI: sui danni causati dal maltempo all'agricoltura in Puglia (4-07725) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8850

VISERTA COSTANTINI: sulla gestione delle autostrade A24 e A25 (4-07047) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8851

VICINI: sulla strada statale n. 343 (4-08001) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8856

VIVIANI: sul traffico di sostanze radioattive in Africa (4-08353) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 8857

BAIO DOSSI, BISCARDINI, CORTIANA, MACONI, MALABARBA, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nelle recenti normative riguardanti il sistema formativo italiano non sono state esplicitamente abrogate le norme che riguardano la scheda di valutazione;

solo le Indicazioni Nazionali contengono riferimenti al «portfolio» e a ciò che deve contenere, ovvero materiali prodotti dall'allievo, prove scolastiche, osservazioni di docenti e famiglie, commenti sul lavoro personali, indicazioni di sintesi;

le Indicazioni Nazionali sono transitorie, in attesa del regolamento che definisca i «Livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

la circolare ministeriale n. 29/2004 attribuisce carattere di inderogabilità solo agli obiettivi specifici di apprendimento e, dunque, esclude l'obbligatorietà dello strumento del portfolio per le scuole;

nella recente Conferenza di Servizio dei dirigenti scolastici della Provincia di Milano, il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli ordinamenti scolastici ha dato per scontata la scomparsa dello schema di valutazione nella scuola dell'obbligo e la sua conseguente sostituzione con il «portfolio»,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda tutelare e garantire la validità ed unicità nazionale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole dell'obbligo.

(4-07603)

(3 novembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e garanzia circa la validità e unicità nazionale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole dell'obbligo.

Al tale riguardo si fa presente che, con circolare n. 85 del 6 dicembre 2004, sono state fornite indicazioni e istruzioni in materia di valutazione degli alunni e certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Con la predetta circolare è stato precisato che la valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del primo ciclo d'istruzione e nell'ambito dei princìpi, delle norme e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e

dalle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che definiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del primo ciclo di istruzione.

Con la predetta circolare è stato anche ricordato che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) ha abrogato l'articolo 144 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola elementare con previsione della scheda personale di valutazione e dell'attestato con giudizio finale, mentre l'articolo 177 del testo unico summenzionato, che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola media e prevedeva la scheda personale di valutazione e l'attestato con giudizio finale, è stato abrogato dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 159.

Tale abrogazione ha andamento processuale, nel senso che è divenuta operativa a decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e sarà estesa contestualmente all'applicazione del nuovo ordinamento alle classi successive.

Inoltre, la disposizione prevista dall'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che attribuisce a questo Dicastero il compito di adottare i modelli per le certificazioni, con l'indicazione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità acquisite e dei crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate, sarà contestualizzata e raccordata alla luce della nuova normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

Si rammenta, altresì, che gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59 del 2004, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'*équipe* pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):

la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;

la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;

l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;

la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno;

l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola di primo grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).

Le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola primaria e le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di

primo grado prevedono la elaborazione e la realizzazione del portafoglio delle competenze individuali recanti un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno.

Si rassicura l'onorevole interrogante che questa Amministrazione, impegnata a sostenere e adeguare la valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando con gradualità e flessibilità il passaggio dal vecchio al nuovo sistema valutativo, fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, eccetera, si riserva, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative, di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili.

Si chiarisce, inoltre, che per le seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado restano in vigore, transitoriamente, i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale già utilizzati in precedenza.

Inoltre, nella circolare n. 85/2004 già citata, si invitano le istituzioni scolastiche, al fine di garantire sistematicità e oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa e per far sì che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le istruzioni scolastiche, ad adottare, per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline, le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, sufficiente, non sufficiente).

La valutazione nelle sue diverse fasi di gestione e di attuazione, quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell'*équipe* pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente definiti.

Infine, quanto prima saranno fornite puntuali indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(6 marzo 2005)

BASTIANONI. – *Ai Ministri delle attività produttive e per le politiche comunitarie*. – Premesso che:

al fine di procedere alla liberalizzazione del mercato del gas naturale, nel 2000 è stato adottato il decreto legislativo n. 164 (il cosiddetto «decreto Letta»), con cui è stata recepita la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

il citato decreto ha stabilito, all'articolo 15, comma 5, un periodo transitorio nel corso del quale gli affidamenti e le concessioni dell'attività di distribuzione del gas naturale già in essere alla data di entrata in vigore

del decreto stesso sarebbero proseguiti fino al 31 dicembre 2005; le stesse norme hanno previsto la possibilità di ampliare il periodo transitorio fino ad un massimo di due anni in presenza di talune condizioni elencate al successivo comma 7 del medesimo articolo;

in questa legislatura, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in materia di liberalizzazione del mercato del gas naturale con la legge n. 239 del 2004 (la cosiddetta «legge Marzano»), recante norme per il riordino del settore energetico, stabilendo, all'articolo 1, comma 69, che «Il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 termina entro il 31 dicembre 2007»;

la citata modifica ha, dunque, ampliato il periodo transitorio previsto dal «decreto Letta», portandolo dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, con l'effetto di ritardare la realizzazione di un mercato del gas naturale pienamente liberalizzato;

la stessa modifica ha, inoltre, sollevato numerosi problemi interpretativi poiché non è chiaro se il nuovo termine previsto dalla «legge Marzano» debba considerarsi comprensivo anche delle eccezioni previste dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, quali ipotesi di ampliamento del periodo transitorio;

dietro sollecitazione degli enti locali, chiamati a dare attuazione alle disposizioni sulla liberalizzazione dell'attività di distribuzione del gas metano, la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha trasmesso in data 10 novembre 2004 una nota di chiarimento del suo Direttore generale (prot. n. 002355), indirizzata agli enti locali, per il tramite dell'ANCI, e alle imprese di distribuzione di gas naturale, in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004;

la citata nota di chiarimento indica nel 31 dicembre 2007 il termine – in via ordinaria – del periodo transitorio, mentre per quanto concerne la possibilità di ulteriori estensioni dello stesso ai sensi dell'articolo 15, comma 7, «non essendo stato abrogato tale comma (...) si deve ritenere che il diritto di usufruire di almeno una di tali estensioni sia tuttora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (...) la durata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31 dicembre 2010»;

seguendo, dunque, l'interpretazione fornita dalla nota del Ministero, il periodo transitorio potrebbe arrivare ad estendersi fino alla fine del 2010, in aperto contrasto con la necessità di un sollecito – ancorché graduale – passaggio dal regime oligopolistico al regime pienamente concorrenziale del mercato del gas, secondo quanto più volte richiesto dalla stessa Commissione europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'esistenza della nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Mi-

nistero delle attività produttive e quale valore vincolante possa essere attribuito alla stessa, atteso che non si tratta di un atto normativo;

se non ritengano del tutto arbitraria – e semmai fonte di ulteriore confusione interpretativa – la scelta del Ministero di affidare ad una semplice nota ministeriale l'interpretazione di una disposizione di legge di portata e rilevanza determinanti per la piena liberalizzazione del settore energetico;

se non ritengano, peraltro, che l'interpretazione fornita dalla suddetta nota sia in contrasto con le linee della politica comunitaria in materia di concorrenza e liberalizzazione dei mercati;

infine, se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire al fine di porre rimedio alla perdurante situazione di incertezza interpretativa circa gli effetti del combinato disposto del decreto legislativo n. 164 del 2000 e dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004, al fine di chiarire in via definitiva la durata massima del periodo transitorio previsto prima della completa liberalizzazione del mercato;

in generale, se e quali ulteriori provvedimenti intendano adottare al fine di ricondurre i comportamenti delle amministrazioni pubbliche italiane all'osservanza degli indirizzi comunitari in materia di regolazione dei mercati energetici.

(4-07901)

(27 dicembre 2004)

RISPOSTA. – L'atto di sindacato ispettivo in questione attiene, in particolare, ad alcuni aspetti di una nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del 10 novembre 2004, con la quale sono stati forniti agli operatori del settore gas alcuni chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale, con specifico riferimento al periodo transitorio disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Si premette che la distribuzione del gas, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, è un'attività di servizio pubblico (che non necessita di alcun tipo di autorizzazione), mentre la vendita di gas è un'attività commerciale, divenuta libera dal 1° gennaio 2003 sull'intero territorio nazionale.

Il servizio di distribuzione è affidato esclusivamente mediante gara dagli Enti locali ai quali spettano funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulla stessa attività.

Recentemente, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di riordino del settore energetico sono state apportate alcune modifiche al regime di transizione nell'attività di distribuzione gas, il cui termine è ora fissato al 31 dicembre 2007.

In proposito si precisa che l'affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante gara stabilito dalla normativa vigente non ha lo scopo di incrementare le entrate degli Enti locali, ma quello, in linea con gli obiet-

tivi di Governo, di rendere, tramite una maggiore concorrenza, più efficiente e a minor prezzo il servizio stesso.

È apparso da subito, tuttavia, che la nuova norma ha disciplinato un sistema sovrapponendolo ad un altro previgente, senza peraltro stabilire i reciproci rapporti.

Il Ministero delle attività produttive, pertanto, in conformità con l'ordine del giorno approvato dal Parlamento insieme alla legge 239/2004, ha fornito agli operatori del settore una serie di chiarimenti interpretativi – più volte sollecitati dagli stessi operatori sia pubblici che privati – in merito al combinato disposto delle leggi sopracitate per il periodo transitorio, in modo da facilitarne l'applicazione.

In particolare, non essendo intervenuta l'abrogazione delle estensioni del periodo transitorio disciplinate dall'articolo 15, comma 7, *sub* lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo n. 164/2000, ma essendo intervenuta l'abrogazione solo della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, il Ministero delle attività produttive nella nota del 10.11.2004 ha ritenuto che il diritto ad usufruire di almeno una di tali estensioni sia tuttora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta proroga disposta dall'Ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti, *sub* lettere *b)* e *c)* del citato comma 7) la durata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31.12.2010.

Si fa notare che tale termine, seppure raggiungibile con meccanismi diversi, coincide con quello originariamente previsto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000.

Per quanto riguarda gli effetti *ex nunc* delle suddette disposizioni novellate, ribaditi nella citata nota, si pone in evidenza che non trattasi di una interpretazione ministeriale, ma di un principio giuridico generale, essendo evidente che in assenza di esplicite norme transitorie una legge non può disporre per il passato e che quindi i diritti già legittimamente maturati in base alle norme previgenti non possono essere disconosciuti.

Il Ministero delle attività produttive ha inoltre aggiunto, nel caso di affidamenti o concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000, a suo tempo attribuiti mediante gara, che tuttora mantengono la durata prestabilita, con termine ultimo stabilito comunque al 31 dicembre 2012. Per questi, poiché ricadono nella fattispecie prevista dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo n 164/2000, non trovano applicazione le disposizioni in materia di riscatto anticipato stabilite dallo stesso comma 69, le quali lo consentono, ai soli fini dell'effettuazione delle gare, nel caso di concessioni e affidamenti che ricadono nella disciplina prevista dall'art. 15, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 164/2000 e che contengono espressamente tale previsione nei relativi atti di affidamento o concessione.

Si comunica, infine, che una più compiuta disciplina della distribuzione del gas sarà attuata recependo la nuova direttiva n. 55/2003/CE sul mercato del gas.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(13 aprile 2005)

BIANCONI, NOVI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

da recenti notizie stampa risulta che i carabinieri del Reparto operativo di Forlì assieme ai colleghi del Nucleo operativo ecologico di Bologna e del gruppo tutela ambiente di Treviso, nell'ambito di un indagine sullo smaltimento di rifiuti ad altissimo pericolo per la salute, hanno proceduto all'arresto di 20 persone;

nell'inchiesta sarebbero coinvolte figure eccellenti: il dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, imprenditori di aziende operanti nel settore ambientale, funzionari e dirigenti dell'AUSL, dell'ARPa e dell'Hera;

a vario titolo i predetti sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa per reati in materia ambientale, falso ideologico e turbativa d'asta;

l'indagine, denominata «Rudolph», coordinata dal PM della Procura di Forlì, Filippo Santangelo, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione e controllo avviati fin dal marzo 2003, ha scoperto che una Srl locale preposta al recupero e smaltimento dei rifiuti, in concorso con funzionari dell'AUSL, ha truffato per anni la stessa AUSL mediante fatturazione di operazioni inesistenti e falsificazioni di documenti;

sono state presumibilmente smaltite in terreni agricoli circa 4.000 tonnellate di fanghi cancerogeni, causando l'inquinamento dei terreni e la contaminazione delle acque e delle coltivazioni di vegetali destinati alla catena alimentare;

anche i funzionari dell'ARPa di Forlì, preposti ad eseguire analisi e controlli per il rispetto delle leggi ambientali, hanno omesso di impedire, pur conoscendone la provenienza, tale smaltimento illecito;

considerato che:

la maxi-operazione dei carabinieri mette tristemente in luce come il traffico dei rifiuti pericolosi si stia espandendo a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale e non sia più circoscrivibile alle Regioni a tradizionale presenza mafiosa;

tale vicenda di corruzione, truffa e concussione all'interno della pubblica amministrazione mette a grave rischio la salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di valutare l'entità dell'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute della popolazione;

quali misure siano state adottate o si intenda adottare per fronteggiare l'emergenza ambientale e di ordine pubblico così da limitare i danni che tale smaltimento illecito ha provocato;

se non si ritenga urgente e necessario predisporre un progetto di risanamento ambientale che possa consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.

(4-07262)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente l'indagine Rudolph nell'ambito dello smaltimento di rifiuti pericolosi condotta dai Carabinieri nella Provincia di Forlì-Cesena, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Forlì-Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dall'ARPA Emilia-Romagna e dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Forlì-Cesena, si rappresenta quanto segue.

Occorre, innanzitutto, premettere che per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura l'articolo 48 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 stabilisce che, «ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti» (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 7, comma 3, lettera *g).*

Il citato decreto legislativo 99/92 stabilisce le norme tecniche, le modalità e le condizioni in base alle quali i fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue possono essere utilizzati in agricoltura. In particolare l'articolo 3, comma 1, prevede che il riutilizzo dei fanghi è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni:

i fanghi siano stati sottoposti a trattamento;

i fanghi siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

i fanghi non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente.

L'utilizzazione dei fanghi è consentita solo a condizione che la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite riportati nell'allegato I A. I fanghi, al momento del loro impiego in agricoltura, non devono superare i valori limite di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri individuati nell'allegato I B e rispettare tutte le prescrizioni stabilite nel citato articolo 3.

Qualora non ricorrano le suddette condizioni, l'utilizzo dei fanghi è vietato.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere autorizzato dalla Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni.

Il soggetto richiedente l'autorizzazione è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema, i metodi di riferimento e di campionamento e le analisi indicati nell'allegato II A; tali analisi devono essere ripetute ogni tre anni.

I fanghi, come prodotti dall'impianto di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengono cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e, comunque, ad intervalli di tempo regolari che variano da tre mesi ad un anno, a seconda della potenzialità degli impianti di depurazione e della tipologia dei fanghi.

In merito alla vicenda richiamata nell'interrogazione, la Prefettura di Forlì-Cesena ha comunicato con nota del 5 novembre 2005 che il 9 settembre 2004 militari del Reparto Operativo del locale Comando Provinciale Carabinieri, congiuntamente a personale del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Bologna e del Gruppo Carabinieri tutela ambiente di Treviso, a conclusione dl una complessa e articolata indagine denominata «Rudolph», finalizzata ad individuare e contrastare illeciti nella procedura per lo smaltimento irregolare dei rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, hanno eseguito venti ordinanze di custodia cautelare.

Nel corso delle indagini sono stati svolti accertamenti nei confronti del Dirigente del servizio risorse idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena e di titolari di aziende operanti nel settore dello smaltimento rifiuti.

In tale ambito risulta che alcuni dipendenti della Hera Forlì-Cesena (gruppo multiservizi operante nella provincia), incaricati della gestione del locale depuratore, unitamente ad alcuni responsabili di aziende locali, sebbene consapevoli di trattare fanghi di depurazione contenenti sostanze pericolose, avrebbero consentito lo smaltimento di circa 4.000 tonnellate di fanghi in terreni agricoli, originando il pericolo concreto ed attuale di inquinamento dei terreni e delle relative coltivazioni destinate alla catena alimentare, nonché delle falde acquifere.

Tale situazione ha destato allarme nella comunità locale ed ha indotto la locale Amministrazione Provinciale ad istituire, in data 15 settembre 2004, un tavolo tecnico scientifico, costituito da esperti del Servizio tecnico dei bacini fiumi romagnoli, rappresentanti del Servizio ambiente della Provincia, dell'AUSL, dell'ARPA-Sezione di Forlì, dei Comuni di Forlì e Cesena, a cui è stato affidato il compito di individuare e monitorare i terreni che potrebbero essere stati inquinati dallo spandimento di fanghi tossici. Il tavolo ha svolto i lavori affidatigli coordinando la propria azione con la Magistratura e collaborando con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

In particolare, il suddetto tavolo tecnico ha promosso ed effettuato i seguenti controlli:

campionamento e analisi dei terreni soggetti a spandimento, nel corso del 2003, dei fanghi del depuratore di Forlì: 31 campioni di cui 5 di «bianco», cioè terreni sui quali non sono stati fatti spandimenti e da considerare come riferimento;

ciclo straordinario di analisi sulla rete di monitoraggio delle acque, sia di quelle superficiali (sette campioni nei punti di prelievo) sia di quelle sotterranee (sei campioni);

campionamento ed analisi delle acque dei pozzi di prima falda prossimi agli appezzamenti utilizzati per gli spandimenti dei fanghi (dieci campioni);

verifica amministrativa e documentale relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione da parte delle aziende coinvolte e raccolta delle dichiarazioni rilasciate dai proprietari dei terreni al momento dei sopralluoghi;

confronto delle dichiarazioni degli utilizzatori con le foto aeree ed i sopralluoghi ispettivi effettuati.

In merito alla destinazione colturale dei terreni oggetto di spandimento, al momento del sopralluogo, i terreni si presentavano incolti o arati o con colture a seminativo. In particolare, dall'esame delle dichiarazioni dei conduttori dei fondi sulle coltivazioni effettuate nel 2003, verificate con foto aeree, i terreni risultavano coltivati con barbabietola, girasole, sorgo ed erba medica di un anno.

Si riportano di seguito i risultati analitici dei terreni e quelli delle acque dei pozzi superficiali ottenuti con i controlli sopraelencati.

Risultati analitici dei terreni:

pH: tutti i valori rilevati nei terreni rientrano nel disposto del decreto legislativo n. 99 del 1992 (pH maggiore di 5). In particolare, si può affermare che la capacità di scambio cationico ed il pH, nei valori riscontrati, trattengono ed immobilizzano i metalli; questi, pertanto, non vengono rilasciati nella soluzione circolante del terreno;

capacità di scambio cationico: solo un campione presenta un valore inferiore a quello limite stabilito dal decreto legislativo n. 99 del 1992. Sebbene questa rimanga una irregolarità, il pH alcalino del terreno blocca i metalli evitando rischi per l'ambiente;

metalli: tutti i metalli analizzati (zinco, nichel, cadmio, rame, mercurio, piombo) rientrano nei limiti fissati dal decreto legislativo n. 99 del 1992 ed i valori riscontrati consentirebbero ancora una capacità d'uso dei terreni per lo spandimento di fanghi. Per un solo terreno, tra quelli sottoposti a controllo, il valore del nichel risultava prossimo al limite consentito, sebbene non lo abbia superato. È bene, però, rilevare che la presenza del nichel è elevata anche nei campioni di «bianco»; ciò fa ritenere che tale presenza sia elemento naturale della costituzione geologica dei suoli esaminati;

oli minerali: il riferimento adottato dal tavolo è la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1183 del 1996, che prevede il limite di 100 mg/kg di sostanza secca per i terreni agricoli. Nessun terreno ha superato tale limite e tracce di oli sono state rilevate anche nei campioni di «bianco» (min. 2.0 – max 4.4 mg/kg ss). Nel campione con concentrazione più elevata (66 mg/kg di ss) sono stati ricercati IPA, PCB, PCDD e PCDF, rilevati in tracce abbondantemente sotto il limite della delibera citata.

Risultati analitici delle acque dei pozzi superficiali:

i pozzi aziendali non ad uso idropotabile non presentano criticità riferibili alla migrazione nella falda di sostanze inquinanti provenienti dai fanghi sparsi nei terreni monitorati. L'analisi rispecchia le caratteristiche delle acque dei pozzi superficiali locali, con valori di NO3, SO4 e Mn spesso elevati, a causa della geologia dei suoli e dell'attività agricola. In alcuni pozzi sono state rilevate tracce di oli minerali, comunque al di sotto dei limiti previsti;

la rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee del territorio forlivese non ha riscontrato variazioni rispetto alla serie storica degli anni passati né per le acque superficiali né quelle di falda.

Il Comitato tecnico ha effettuato, inoltre, riscontri amministrativi da cui è risultato che:

meno della metà degli ettari autorizzati sono stati utilizzati per lo spandimento nel 2003 (94 su 225);

quattro terreni hanno pendenze superiori al 15 per cento (i due conduttori hanno dichiarato di non aver fatto spandimenti);

sei terreni hanno coltura diversa da quella dichiarata in fase di autorizzazione (calanchi, incolti, boschi, eccetera) e anche in questo caso i conduttori hanno dichiarato di non aver fatto spandimenti;

i certificati analitici, prodotti in sede di notifica nel 2003, sono, per dieci aziende, non rappresentativi degli appezzamenti sui quali sono stati effettuati spandimenti.

In conclusione, la suddetta campagna di monitoraggio ha evidenziato che non vi è inquinamento dei suoli e delle acque riconducibile all'uso in agricoltura dei fanghi del depuratore di Forlì, sia localizzato nei singoli appezzamenti o pozzi, sia diffuso nella rete di monitoraggio delle acque. Alcuni valori elevati relativi ad alcuni composti sono correlabili alla geologia dei suoli e all'attività agricola.

I dati critici presenti nelle acque superficiali in chiusura di bacino sono riconducibili alle generali pressioni antropiche a cui sono storicamente soggetti i corsi d'acqua presi in esame.

Gli enti facenti parte del tavolo tecnico continueranno, comunque, a collaborare, nei modi e nei tempi che la Magistratura indicherà, ad eventuali e necessari accertamenti.

Si fa presente, infine, che sull'argomento si è tenuta, in data 19 ottobre 2004, un'audizione del Direttore Generale ARPA Emilia-Romagna presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, durante la quale è stata illustrata l'attività del Comitato tecnico-scientifico e dell'attività di controllo svolta dall'ARPA Emilia Romagna.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2005)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso:

che lo Stato, le regioni e gli enti locali sostengono in forme diverse l'editoria scolastica e le famiglie per l'acquisto di libri di testo;

che lo Stato si fa garante dei livelli di apprendimento e della veridicità e utilità dei programmi che vengono svolti nonché delle nozioni che vengono impartite da parte delle istituzioni scolastiche;

che numerosi libri di testo, soprattutto di storia, si segnalano per inesattezze, reticenze, mistificazioni e vere e proprie menzogne;

che sono stati presentati con diverse modalità e con diverse forme scritti, proteste e petizioni di docenti e genitori che denunciano e documentano la gravità di questo fenomeno;

che fra esse una recente ricerca del Prof. Vincenzo Merlo riporta fra l'altro dal testo di L. Gallino e I. Vitrotto (Lattes 2004) «Stato giuridico-Stato economico», a pag. 47, la seguente stupefacente narrazione della edificazione del Muro di Berlino: «... le potenze occidentali nel 1961 riuscirono ad attuare il proposito di separare materialmente la città in due zone con la costruzione di un muro che segnasse il confine tra il sistema capitalistico dell'ovest e l'economia socialista dell'est. Soltanto il 9 novembre 1989, il presidente della Germania orientale Krenz, d'intesa con il presidente russo Gorbaciov, annunciò la demolizione del Muro e la riunificazione delle due Germanie ...»,

si chiede di conoscere:

se e quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo per fornire alle famiglie e al corpo docente informazioni più adeguate e veritiere e per garantire un minimo di decoro culturale e scientifico dei libri di testo proposti per l'adozione;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro l'adozione di suggerimenti o provvedimenti a supporto delle case editrici affinché possano avvalersi di collaboratori e redattori dei libri di testo più preparati e qualificati:

se e quali forme di obiezione di coscienza si intenda riconoscere alle famiglie che vogliono sottrarre i propri figlioli da manifestazioni così aggressive e pervasive di indottrinamento nei casi in cui si trovino

in una classe dove il testo citato o altri altrettanto aberranti siano stati adottati.

(4-08066)

(3 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, si fa presente che l'adozione dei libri di testo rappresenta una delle espressioni dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche nella scelta e nell'utilizzazione di metodologie e strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell'Offerta Formativa.

Per questo motivo la normativa vigente, e cioè il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 7, comma 2, lettera *e)*, pone l'adozione dei libri di testo tra i compiti del Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di Classe, dei quali fanno parte anche i genitori: in tal modo, coinvolgendo l'intero corpo docente, nonché i rappresentanti dei genitori di ogni singola istituzione scolastica, dovrebbe essere garantita una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle nuove proposte editoriali per arrivare alla scelta di libri di testo che tengano conto delle varie correnti culturali e di pensiero.

Inoltre, le annuali istruzioni ministeriali, allo scopo di assicurare un obiettivo confronto tra scuola e famiglia, che realizzi anche in tale campo una gestione partecipativa delle scelte scolastiche, sollecitano modalità specifiche di valutazione dei testi a disposizione, sia quelli in uso che quelli posti all'attenzione delle scuole da parte degli operatori del settore, tramite la costituzione di comitati misti docenti, genitori ed alunni.

Si ritiene così di assicurare strumenti democratici di confronto e di controllo senza peraltro trascurare la circostanza che, nell'attuale sistema scolastico, improntato ai princìpi specifici dell'autonomia didattica ed organizzativa, non sono previsti interventi ministeriali che rappresenterebbero una interferenza, certamente impropria, nella scelta degli autori da inserire nella programmazione didattica, che invece deve essere operata dai singoli istituti.

Peraltro, la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (finanziaria 1999), disciplinando all'articolo 27 la fornitura dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado, ha abrogato anche quell'unica norma che, limitatamente alla scuola primaria, consentiva a questa Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di adozione di quei libri di testo nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondessero alle prescrizioni didattiche od alle esigenze educative: è evidente che in tal modo il legislatore ha inteso non interferire nelle opzioni culturali differenziate e sui punti di vista degli autori.

Si condivide con l'onorevole interrogante l'esigenza, fortemente sentita in vasti strati della popolazione, di un confronto tra opinioni, storie e culture che rappresentano la premessa e la garanzia per giungere alla formazione di una coscienza libera e democratica delle giovani generazioni: in tale contesto il libro di storia assume una rilevanza del tutto particolare

affinché, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, possa promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni, come prescrive l'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sulla scuola.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(6 marzo 2005)

COLETTI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il nuovo testo unico dell'edilizia, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 2 dell'art. 15 stabilisce che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori;

che entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;

che, decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;

che la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22;

che, pertanto, il termine perentorio di validità del permesso di costruire fissato in tre anni per lo più non è sufficiente per ultimare tutti i lavori fino a porre in condizione di abitabilità il fabbricato;

che, quindi, i cittadini con limitate possibilità economiche rischiano di chiedere diversi permessi e ripetere più volte il pagamento del contributo di costruzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario:

definire la nozione di fabbricato ultimato, ai fini dell'applicazione del contributo per il rilascio del permesso di costruzione;

stabilire in quale definizione di interventi si inquadrino i lavori per il completamento di un nuovo fabbricato con il rustico completato (strutture portanti, copertura, murature e tramezzature);

precisare se è possibile realizzare con attività edilizia libera su nuovi fabbricati opere del tutto simili agli «interventi di manutenzione ordinaria», con la differenza che invece della «sostituzione, rinnovamento, riparazione» le stesse categorie di lavoro devono essere semplicemente eseguite.

(4-07129)

(22 luglio 2004)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riferisce quanto segue.

In ordine alla questione relativa alla definizione della nozione di fabbricato ultimato ai fini dell'applicazione del contributo per il rilascio del nuovo permesso di costruzione per le opere non ultimate entro il termine stabilito, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 10 del 1977 ricollega la nozione di ultimazione dei lavori alla edificazione del fabbricato in condizioni tali da essere abitabile o agibile, potendo pertanto mancare solo quelle parti minori che non impediscano l'abitabilità o l'agibilità del fabbricato.

Tale norma è stata tuttavia abrogata dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e riproposta nell'articolo 15 del predetto decreto, il quale stabilisce che nel permesso di costruire debbono essere indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori entro cui l'opera deve essere completata. Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita con la conseguenza che per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito occorre un nuovo permesso di edificazione.

Il rispetto dei termini di realizzazione dell'opera avviene, pertanto, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, in relazione al completamento delle stesso, non occorrendo più il rilascio del certificato di agibilità per documentare la fine dei lavori.

Per quanto attiene alla necessità di stabilire in quale definizione di interventi edilizi si inquadrino i lavori per il completamento di un nuovo fabbricato con il rustico completato e alla possibilità di realizzare con attività edilizia libera su nuovi fabbricati opere simili agli «interventi di manutenzione ordinaria», il comma 3 del succitato articolo 15 stabilisce che «La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22».

Ai sensi del predetto articolo 22, comma 1, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e all'articolo 6 (attività edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo 22 possono essere realizzati con dichiarazione in alternativa al permesso di costruire e sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16.

Le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 (articolo 22, comma 4). In tali disposizioni è rinvenibile il principio generale, per cui l'onerosità degli interventi è legata all'incidenza sul carico urbanistico, a prescindere dal titolo edilizio necessario per la realizzazione delle opere.

L'intervento che non comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non necessita di alcun titolo abilitativo, come nelle ipotesi previste dall'articolo 6, salvo più restrittive disposizioni previste dalla legge regionale e dagli strumenti urbanistici. Tale rinvio consente alla legge regionale e alla regolamentazione comunale di poter superare il principio generale per cui tali interventi non possono avere un rilievo urbanistico-edilizio.

Sulla base di tale quadro normativo si ritiene rientri nella competenza della legge statale, regionale o della regolamentazione comunale la disciplina degli aspetti indicati nell'interrogazione e riguardanti la possibilità di realizzare su nuovi fabbricati opere di completamento simili alla manutenzione ordinaria senza titolo abilitativo.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

COSTA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che due progetti per la realizzazione di importanti infrastrutture nel Salento, l'adeguamento e l'ammodernamento della strada statale n. 275 Maglie-Leuca e la tangenziale ovest di Lecce, hanno ricevuto l'approvazione del CIPE con uno stanziamento di fondi, nell'ambito del «Programma grandi opere», per totali 188 milioni di euro;

che si tratta di opere infrastrutturali della massima importanza e del tutto coerenti con le necessità attuali del territorio salentino, ma soprattutto in linea con lo sviluppo potenziale delle aree interessate;

che tali decisioni confermano la linea di tendenza che vede la Puglia ricevere una particolare attenzione da parte del Governo nell'ambito di un più generale interesse verso il Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine ad un intervento finalizzato a favorire nuovi provvedimenti mirati ad un miglioramento del trasporto pubblico nel bacino del Salento prevedendo, fra gli altri:

l'accelerazione e la reale attuazione dell'antico progetto della metropolitana di superficie delle ferrovie del Sud Est, opera che sola consentirebbe la circuitazione di uomini e mezzi nel Salento;

il collegamento viario della strada statale Casarano-Parabita (Salentina di Parabita) con la strada statale Lecce-Gallipoli; da tale intervento l'intero sistema viario ed il territorio centrale del Basso Salento sarebbero serviti e valorizzati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

(4-07558)

(27 ottobre 2004)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, si fa presente che la ex strada statale n. 475 Parabita-Matino-Casarano, essendo stata ceduta all'Amministrazione provinciale di Lecce a far data dal 1° ottobre 2001 in seguito al decentramento sancito dal decreto legislativo n. 112 del 1998, non rientra tra la viabilità di competenza statale.

Si segnala, inoltre, che, a seguito del conferimento operato *ex* decreto legislativo n. 422 del 1997, reso operativo a seguito della sottoscrizione degli Accordi di programma del 23 marzo 2000 (*ex* articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997) e del 23 dicembre 2002 (*ex* articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997), è stato attuato il trasferimento alla regione Puglia delle competenze e delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, tra cui quelle relative alle Ferrovie del sud-est.

Non sussistono, quindi, interventi in atto o programmi in materia di trasporto ferroviario nell'area salentina di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso:

che nel 1992 l'ANAS ha avviato le procedure per l'occupazione delle aree per la costruzione della terza corsia della tangenziale sud di Brescia. Vengono occupati i terreni e si realizza una massicciata a lato della carreggiata esistente, il rilevato della strada della nuova terza corsia che, a tutt'oggi, fa ancora mostra di sé soprattutto lungo il tratto di Rezzato;

che a distanza di 12 anni non si ha ancora traccia della terza corsia ma, in compenso, tutte le persone, le famiglie, le aziende agricole interessate agli espropri non hanno ancora ottenuto l'indennizzo dovuto;

che nel 1997, poco prima della scadenza dei cinque anni prevista dalla legge, l'ANAS ha scritto ai titolari delle varie posizioni spiegando che dell'opera in questione non se ne sarebbe più fatto nulla e, quindi, li invitava a riprendersi i terreni;

che le aree in questione sono state completamente rovinate dagli interventi condotti negli anni precedenti e i proprietari reclamano pertanto un giusto indennizzo da parte dell'ANAS;

che quest'ultima convoca, nel marzo 2002, una rappresentanza di proprietari e affittuari interessati per sottoporre loro un accordo che qualcuno firma ed altri invece rifiutano;

che l'ANAS ha delegato alla Provincia il compito di trattare con quanti hanno rifiutato l'accordo proposto e sono ancora in attesa di un risarcimento,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine all'adozione di un intervento finalizzato a risolvere defini-

tivamente una situazione che si trascina da oltre un decennio, con grave danno per quanti hanno visto compromessi i loro legittimi interessi di proprietari e coltivatori dei terreni danneggiati.

(4-07613)

(3 novembre 2004)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, ha riferito quanto segue.

Relativamente alla costruzione della terza corsia della tangenziale sud di Brescia, la società stradale comunica che il competente Compartimento dell'ANAS di Milano ha provveduto a pubblicare il piano di esproprio definitivo dei terreni interessati.

L'incontro con i proprietari per la liquidazione delle indennità è stato fissato per i prossimi 11 e 12 maggio.

L'ANAS rende noto, infine, che sono stati approvati i relativi frazionamenti ed il decreto di occupazione temporanea con scadenza 17 gennaio 2007.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

l'applicazione della riforma della politica agricola comunitaria di cui al regolamento CE n. 1782/2003 riveste grande rilevanza per l'agricoltura biologica, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del premio unico disaccoppiato;

nella definizione del premio unico per i produttori biologici non si può prescindere dalla valutazione complessiva della specificità agronomica che comporta l'adesione al regime di controllo CEE n. 2092/91 e dei suoi vantaggi ambientali;

il citato regolamento CE n. 1782/2003 permette agli agricoltori biologici di accedere alle circostanze eccezionali', che consentono modalità più eque di calcolo del premio unico, in quanto soggetti agli impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti CE nn. 2078/92 e 1257/99;

secondo l'interpretazione contenuta nella circolare dell'AGEA del 10 gennaio 2005 gli agricoltori biologici possono accedere alle suddette circostanze eccezionali' solo se hanno presentato domanda per l'accesso alle misure agroambientali nel periodo di riferimento alle Regioni o province autonome competenti;

gli agricoltori biologici sono per definizione, in quanto aderenti allo specifico regime di controllo CE, soggetti agli impegni agroambien-

tali, a prescindere dalla sussistenza nel periodo di riferimento di bandi regionali o provinciali per l'accesso ai contributi previsti;

pertanto gli agricoltori biologici che non hanno presentato domande nel periodo di riferimento, in quanto non sussistevano misure aperte per l'accesso ai contributi agroambientali, hanno comunque diritto a considerare le circostanze eccezionali' di cui all'art.40 del regolamento CE n. 1782/2003 per il calcolo del premio unico;

secondo una interpretazione comparsa in un rivista specializzata di settore risulterebbe inoltre inibita la riscossione dei contributi agroambientali per le aziende biologiche che abbiano invocato le circostanze eccezionali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente diramare chiare direttive alle Agenzie di competenza del Ministero delle politiche agricole ed alle Regioni affinché siano impedite interpretazioni discutibili della riforma della politica agricola comunitaria che penalizzano ingiustamente le aziende agricole biologiche e sia invece pienamente riconosciuta la possibilità per le aziende del settore di accedere alle circostanze eccezionali' per un calcolo più equo del premio unico disaccoppiato;

se non si ritenga necessario ed urgente disporre l'adozione del Piano nazionale d'azione per l'agricoltura biologica, dotando tale provvedimento di idonea consistenza finanziaria.

(4-08119)

(10 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto ed, in particolare, alla possibilità di invocare la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale (articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003) per gli agricoltori biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 che non hanno presentato nell'anno o negli anni, per i quali richiedono l'esclusione, domanda di aiuto ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2078/92 e n. 1257/99, si evidenzia che il regolamento comunitario cita esplicitamente solo i regolamenti (CE) n. 2078/92 e n. 1257/99.

Pertanto, l'adesione da parte di un agricoltore al regolamento (CE) n. 2092/91 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) non comporta *ipso iure* il riconoscimento dell'impegno agroambientale di cui al citato articolo del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Nei casi in cui non sia stato possibile erogare i premi per carenza di finanziamenti, l'Agea, con circolare ACIU.2005.00002, ha previsto che «La possibilità di beneficiare del riconoscimento delle circostanze eccezionali sussiste anche nel caso in cui l'agricoltore si sia obbligato al rispetto di vincoli agroambientali, così come risulta dalla documentazione in possesso delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ma non abbia ricevuto il pagamento degli importi correlati per carenza di

finanziamento, per gli anni nei quali i vincoli suddetti siano stati effettivamente rispettati ed abbiano interagito con la produzione».

Quanto all'interpretazione, comparsa su una rivista specializzata di settore, secondo la quale sarebbe inibita la riscossione dei contributi agroambientali per le aziende biologiche che abbiano invocato le circostanze eccezionali, si precisa che l'aiuto agroambientale ed il premio unico disaccoppiato sono perfettamente compatibili tra loro.

Pertanto, la predetta interpretazione appare destituita di ogni fondamento.

Esistono pochi e limitati casi in cui si deve procedere ad una rettifica degli importi da erogare per evitare una sorta di «guadagno eccessivo», casi di riconoscimento delle cosiddette circostanze eccezionali.

Infine, si evidenzia che è stato previsto il riesame delle linee guida per il «Piano nazionale d'azione per l'agricoltura biologica», atteso che l'articolo 87 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) per l'attuazione del Piano ha disposto una dotazione di 5.000,00 euro per l'anno 2005.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(18 aprile 2005)

EUFEMI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

nell'intero agro del comune di San Nicandro Garganico (in provincia di Foggia) si sono verificate, dallo scorso autunno, intense e continue precipitazioni atmosferiche;

il perdurare di tale situazione anche durante il periodo invernale, oltre ad aver causato ingenti danni alle coltivazioni in atto, ha compromesso la possibilità di preparare i terreni e, conseguentemente, la semina delle colture autunnali-primaverili quali i cereali e, in particolar modo, la barbabietola da zucchero;

in seguito a tale evento avverso sono pervenute, da parte di diversi cittadini danneggiati, istanze di aiuto per l'erogazione delle provvidenze economiche a ristoro dei danni subiti per l'impossibilità di ricavare un reddito dalle loro aziende agricole;

tale difficile situazione investe un gran numero di operatori agricoli in quanto il settore primario interessa un fetta rilevante dell'economia locale;

il comune di San Nicandro Garganico ha ritenuto di dover richiedere alla Regione Puglia di disporre per lo stato di calamità, ai sensi della legge regionale 24/90, per quanto concerne le aziende agricole per l'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive mediante l'erogazione di provvidenze a ristoro dei danni subiti, la sospensione e la rateizzazione del credito agrario e l'annullamento dei contributi agricoli unificati,

si chiede di sapere:

se non si intenda dichiarare lo stato di calamità per i terreni agricoli di San Nicandro Garganico, a causa, come ricordato, delle incessanti precipitazioni atmosferiche dello scorso autunno;

quali ulteriori misure il Ministro intenda assumere per superare la situazione di difficoltà economica che colpisce i lavoratori agricoli e l'economia di un intero comune.

(4-08196)

(22 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto si fa presente che per le avversità atmosferiche, verificatesi nell'autunno scorso nella provincia di Foggia, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d),* e comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato la regione Puglia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(18 aprile 2005)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, GUASTI, MANFREDI, PASINATO, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, TREDESE. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'Italia come percettrice di aiuti comunitari risulta assai carente, pur avendo un valore aggiunto agricolo che non si discosta molto da quello francese, che riceve dalla comunità europea circa il triplo di quanto riceve l'Italia;

l'Irlanda, con circa 4 milioni di abitanti, riceve quasi la metà dei contributi erogati all'Italia, e tale disparità rispetto agli altri Paesi europei emerge dal confronto degli ettari coltivabili, degli addetti all'agricoltura e del valore aggiunto prodotto in ogni Paese;

nel settore della carne bovina, in particolare, prima di Agenda 2000, su una produzione di circa il 12% della produzione comunitaria, pervenivano all'Italia solo il 4% degli aiuti comunitari, che sono stati elevati all'8-9% a seguito dell'introduzione del premio alla macellazione, ma

nuovamente «precipitati» al 4-5% per mancate domande di premio per circa 250 milioni di euro;

accertato che:

la differenza di aiuti alle aziende dei vari Stati inquina il mercato e favorisce i prodotti dell'Irlanda e della Francia;

con Agenda 2000 la dotazione nazionale italiana di circa 65 milioni di euro era stata ripartita per il 17% alla vacca nutrice e per il resto al bovino maschio;

i margini unitari per bovino sono certamente esigui e possono essere individuati in 40-50 euro per capo, di modo che diventa indispensabile per l'attività delle aziende poter usufruire dei premi,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

assicurare una percentuale rilevante della dotazione nazionale comunitaria alla produzione tipica italiana (vitellone), soggetta duramente alla concorrenza infracomunitaria;

garantire la sopravvivenza delle numerose aziende che si dedicano all'allevamento di bovini, la cui esistenza è certamente legata all'aumento dell'entità dei premi e soprattutto alla diffusione a tutte le aziende produttrici.

(4-08374)

(17 marzo 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto preme, innanzi tutto, ricordare che sebbene l'attuazione di Agenda 2000 offrisse ai nostri allevatori opportunità di ampliamento del sistema produttivo, tuttavia tali opportunità non sono state adeguatamente utilizzate.

Si ricorda, altresì, che sono state tracciate le linee guida dirette ad incentivare la valorizzazione della produzione tipica nazionale; in tal senso sono state previste delle apposite dotazioni finanziarie che, attraverso la cosiddetta *envelope*, sono state distribuite ai singoli Paesi membri della UE per le produzioni di qualità.

Tali linee proseguiranno anche nel quadro della nuova riforma della PAC attuazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, al fine di fornire un indirizzo preciso legato alla qualificazione produttiva nel rispetto delle condizioni di eco-compatibilità.

Si evidenzia, infine, che dette disposizioni hanno trovato attuazione, a livello nazionale, con il decreto ministeriale 24 settembre 2004, modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 2004, in cui sono state specificate le modalità di attuazione per l'erogazione degli aiuti supplementari nel settore delle carni bovine ed ovi-caprine.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(18 aprile 2005)

FORCIERI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

che in questi ultimi giorni il prezzo del petrolio è calato in misura assai consistente e si è attestato intorno ai quaranta dollari a barile, con un decremento di circa il 25%;

che, oltre a ciò, l'euro si va sempre più apprezzando sul dollaro, che, come è noto, è la valuta utilizzata per le transazioni petrolifere, e tale apprezzamento, di circa il 40%, comporta un ulteriore rilevante vantaggio per i paesi compratori dell'area euro, e quindi anche per l'Italia;

che la concomitanza di queste due circostanze favorevoli avrebbe dovuto dare luogo ad un corrispondente e tempestivo ribasso del prezzo al consumo della benzina, del gasolio e degli altri prodotti petroliferi,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti il motivo per il quale questi ribassi non si siano immediatamente ripercossi sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, benzina e gasolio in particolare, provocando così un danno rilevante a carico dei consumatori e delle famiglie, già provate dalla attuale congiuntura economica;

a vantaggio di quali categorie si stia determinando, in questa fase, l'arricchimento connesso alla diminuzione dei prezzi alla fonte;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ottenere sollecitamente il riallineamento verso il basso del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi e per ricondurre immediatamente la situazione descritta a termini di giustizia e di equità nei confronti di tutte le categorie interessate, ma soprattutto delle famiglie e delle imprese.

(4-07965)

(16 novembre 2004)

RISPOSTA. – Si premette, innanzitutto, che il mercato dei prodotti petroliferi è stato liberalizzato, con delibera del CIPE, sin dal 30 settembre 1993 e che, allo stato attuale, esso opera in regime di libero mercato.

Il Governo, ed in specie il Ministero delle attività produttive, vigilano costantemente e con particolare attenzione su tale mercato, soprattutto nella attuale congiuntura, che ha registrato, negli ultimi mesi, una pesante tensione delle quotazioni internazionali, e tenuto conto delle preoccupazioni del mondo economico e dell'opinione pubblica in generale, nonché dell'impatto dei prezzi dei carburanti sui processi inflattivi. Il Ministero delle attività produttive, per quanto concerne i profili di competenza, svolge una costante azione di monitoraggio sui prezzi dei prodotti petrioliferi, che vengono giornalmente pubblicati sul sito *web* del Ministero, con l'obiettivo, da un lato, di rendere trasparenti le componenti del prezzo dei prodotti petroliferi e, dall'altro, di fornire una informazione più completa e corretta possibile a beneficio dei cittadini/consumatori. Si provvede, in particolare, alla verifica dell'andamento del prezzo dei carburanti sia nel confronto con gli altri paesi europei che in relazione ai cambi valutari ed al costo del greggio, attraverso la raccolta e la diffusione dei dati a li-

vello nazionale ed internazionale, maggiormente rilevanti per una analisi del mercato petrolifero.

Con riguardo, più in particolare, ai quesiti posti nell'interrogazione, occorre far presente che il mercato petrolifero internazionale è soggetto a forti oscillazioni di prezzo (ad esempio, nell'anno 2004 il prezzo del greggio ha avuto una oscillazione delle quotazioni pari al 75-80 per cento) e che dunque qualsiasi considerazione dovrebbe essere riferita ad un lasso di tempo sufficientemente ampio per assumere valore e significatività. Ciò detto, si riportano qui di seguito alcuni dati riferiti all'andamento del mercato internazionale e nazionale dei carburanti nell'anno 2004:

mercato internazionale

– il prezzo medio del greggio, nell'anno in esame, è stato di 38,24 dollari/barile, corrispondente a 0,232 euro/kg, con un incremento del 20,2 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti;

– le quotazioni internazionali della benzina senza piombo fanno registrare nel 2004 un prezzo medio di 0,324 euro/kg, pari ad un aumento del 22,7 per cento rispetto al 2003; per il gasolio auto il prezzo medio è stato di 0,304 euro/kg, con un aumento del 25,1 per cento sull'anno precedente;

– per quanto concerne il mercato valutario, prendendo a riferimento le quotazioni di inizio e fine anno 2004, l'euro rispetto al dollaro si è apprezzato del 5,8 per cento;

mercato nazionale

– per quanto concerne i prezzi industriali, la benzina senza piombo ha fatto registrare nel 2004 un prezzo medio di 0,380 euro/litro, pari ad un aumento dell'11,8 per cento rispetto al 2003; per il gasolio auto il prezzo medio è stato di 0,379 euro/litro, con un aumento del 15,5 per cento sull'anno precedente;

– nel 2004 il prezzo medio al consumo per la benzina senza piombo, nel nostro Paese, è stato di 1,126 euro/litro, pari ad un aumento del 6,3 per cento rispetto al 2003; per il gasolio auto il prezzo medio è stato di 0,938 euro/kg, con un aumento del 7 per cento circa sull'anno precedente.

Come si evince dai dati sopra esposti, gli incrementi di prezzo che pure si sono verificati su base annua nel mercato nazionale sono stati tuttavia di minore entità rispetto a quelli del mercato internazionale, soprattutto per l'andamento favorevole della moneta europea rispetto al dollaro che, com'è noto, rappresenta la valuta più in uso per gli scambi commerciali in questo settore.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
DELL'ELCE

(13 aprile 2005)

FORCIERI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Considerata la preoccupante condizione di rischio del fiume Bisagno, che ciclicamente provoca straripamenti con gravi danni per un bacino di oltre 150.000 abitanti;

considerato:

che la Provincia di Genova ha studiato un progetto per la messa in sicurezza degli argini del Bisagno per un costo complessivo di 150 milioni di euro a fronte di una attuale disponibilità di 4 milioni di euro assegnati per la realizzazione dello scolmatore ad una ditta italo-francese;

che gli enti locali liguri hanno accantonato tra i 25 e i 50 milioni di euro per la manutenzione lungo il corso del Bisagno;

che gli studi per la messa in sicurezza del Bisagno hanno evidenziato come l'ultima tratta del fiume antistante la foce, per un percorso di 1,2 chilometri, fu coperta nel 1930, riducendo considerevolmente il deflusso delle acque e restringendo il letto del fiume a monte da 70 a 48 metri; inoltre l'altezza delle volte misura 3,5 metri a fronte dei 5 metri di altezza degli argini;

che dal 1945 tale situazione ha causato danni per centinaia di milioni di euro al territorio;

che nell'alluvione del 1970, conseguenza dello straripamento del Bisagno, morirono 15 persone;

che nella stessa regione Liguria anche il fiume Entella, nella zona del Tigullio, presenta lo stesso indice di pericolosità e che la provincia di Genova ha presentato e sta lavorando ad un progetto per la messa in sicurezza degli argini del fiume Entella per un costo complessivo di 30 milioni di euro a fronte dello stanziamento del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio di 8 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministero dell'ambiente intenda farsi carico del grave rischio che in assenza di interventi mirati i due fiumi, Bisagno ed Entella, rappresentano per la popolazione e il territorio;

se il Ministero dell'ambiente abbia previsto lo stanziamento di finanziamenti adeguati alla realizzazione di opere di messa in sicurezza degli argini dei fiumi suddetti, e in particolare per il ripristino della tratta finale del Bisagno, come da progetti presentati dalla provincia di Genova;

quali siano le iniziative, e quali i tempi di realizzazione, che il Ministero dell'ambiente intenda attivare a favore della salvaguardia del territorio ligure e della sua popolazione e a favore della prevenzione dei danni drammaticamente pronosticabili in caso di pioggia torrenziale.

(4-08277)

(3 marzo 2005)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione vengono posti quesiti concernenti la messa in sicurezza degli argini dei fiumi Bisagno ed Entella ricadenti nel territorio della Provincia di Genova.

In merito si fa presente che, per ciò che concerne le iniziative riguardanti il torrente Bisagno, il piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica del bacino dello stesso Bisagno, approvato nel dicembre 2001 dalla regione Liguria, ha individuato come prioritaria l'ipotesi di sistemazione idraulica di due opere tra loro complementari:

miglioramento delle condizioni di deflusso e ampliamento delle sezioni al di sotto della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno. Costo di realizzazione: 170 milioni di euro;

realizzazione di un canale scolmatore di adeguata dimensione. Costo di realizzazione, 145 milioni di euro.

Tali opere non sono inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche previste dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, che elenca tali infrastrutture strategiche come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge obiettivo, n. 443 del 2001.

Nello stesso elenco però risultano inserite una serie di infrastrutture quali l'adeguamento della rete metropolitana di Genova, il nodo stradale e autostradale di Genova, lo stesso nodo ferroviario di Genova, che risulterebbero di difficile realizzazione, senza un efficace intervento di messa in sicurezza del torrente Bisagno, che interagisce con tali opere.

Le due opere, complementari e reciprocamente necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della messa in sicurezza per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale, potranno essere realizzate anche in tempi non coincidenti avendo ciascuna una sua indipendente ed intrinseca efficacia per mitigare il livello di rischio.

La sistemazione idraulica del torrente Bisagno è stata anche inserita nel Piano degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico in aree urbane ad altissima vulnerabilità, redatto nel luglio 2001 dall'Agenzia della protezione civile.

Anche i parlamentari liguri di tutte le forze politiche, riuniti in apposito incontro presso la Presidenza della Regione Liguria in data 3 ottobre 2003, hanno riconosciuto l'esigenza di richiedere al Governo appositi finanziamenti per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del torrente Bisagno.

Per il rifacimento della copertura – il cui costo complessivo, come detto, ammonta a circa 170 milioni di euro – è stata individuata la possibilità di realizzazione per lotti funzionali.

Il primo di tali lotti è stato finanziato con i fondi previsti dalla ordinanza di protezione civile n. 3344 del 19 marzo 2004 per un importo complessivo di 70 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi alla legge n. 183 del 1989.

Nel mese di dicembre 2004 i servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia-Liguria (ex Provveditorato alle opere pubbliche), soggetto attuatore individuato dalla menzionata ordinanza, ha aggiudicato l'appalto per la realizzazione di tale lotto.

Per quanto riguarda la realizzazione del canale scolmatore, la regione Liguria ha affidato la progettazione esecutiva nel luglio 2003, ancora in

corso. Tale progettazione consentirà, tra l'altro, di definire con precisione i costi complessivi dell'opera e l'eventuale possibilità di suddivisione in lotti.

Per quanto riguarda il fiume Entella, per il quale è stato redatto ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 il relativo Piano di bacino, la Regione Liguria ha realizzato uno studio idraulico preliminare degli interventi di adeguamento necessari, sulla base del quale è stato finanziato da questo Ministero un primo lotto di interventi per un importo di 8 milioni di euro nel dicembre 2002, che verrà realizzato a seguito dell'ultimazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Non è possibile al momento quantificare l'entità del lotto in termini di lunghezza del tratto di fiume per il quale sarà possibile la mitigazione del rischio, in relazione agli approfondimenti ancora da esperirsi relativi al definitivo scenario di intervento e all'entità dell'importo necessario per gli espropri.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(6 aprile 2005)

GENTILE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

da anni giace, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una richiesta motivata tecnicamente per la realizzazione dello svincolo autostradale a sud di Cosenza;

nonostante gli innumerevoli solleciti provenienti dalle varie istituzioni locali e della città capoluogo ad oggi non è pervenuta alcuna risposta in merito;

la città di Cosenza viene quotidianamente raggiunta da decine di migliaia di automobilisti che provengono per lo più dai paesi limitrofi a sud e sud-ovest di Cosenza (Rogliano, Mendicino, Paterno, Dipèignano, Cerisano, Carolei, Domanico, Mangone, Malito, Belsito, Grimaldi ed altri) e che provocano un intralcio notevole al traffico cittadino, comportando notevoli disagi di ordine economico e ambientale;

allo stato degli atti si è già individuata la zona nella quale (Mariano Santo), con una spesa non esosa, si può realizzare una bretella che renda più armonioso il traffico a sud della città,

si chiede di sapere se, nei piani di ristrutturazione della Salerno – Reggio Calabria, già in stato avanzato, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno volgere attenzione al tratto Cosenza – Savuto per la realizzazione dello svincolo a sud di Cosenza.

(4-07898)

(27 dicembre 2004)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, relative alla realizzazione di un ulteriore svincolo autostradale a sud di Cosenza lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, riferisce quanto segue.

Il Comune di Cosenza ha in effetti affidato uno studio di fattibilità finalizzato all'ubicazione di un nuovo svincolo per l'area urbana, da inquadrare nei programmi di sviluppo della città, nonché allo sviluppo dei collegamenti con le zone della pre-Sila e della valle del Savuto.

Il nuovo svincolo individuato dal predetto studio si posizionerebbe a circa chilometri 8,300 dall'attuale svincolo di Cosenza sud ed a circa chilometri 5,7 dallo svincolo di Rogliano-Grimaldi.

La società stradale fa presente che quest'ultima uscita in particolare collega una serie di comuni della valle del Savuto e della pre-Sila, l'area industriale di Pianolago, la costruenda fondovalle del Savuto e la strada a scorrimento veloce per Grimaldi, unica alternativa al tratto autostradale Rogliano-Altilia, utilizzata dall'amministrazione comunale in caso di problemi in autostrada.

Per quanto riguarda la viabilità comunale alternativa, la stessa è costituita da una strada urbana parallela all'autostrada, ubicata nei pressi dello svincolo esistente e finalizzata a migliorare il collegamento con alcuni comuni limitrofi a Cosenza ed a decongestionare il traffico cittadino.

Attualmente l'ANAS ha già effettuato numerosi incontri congiunti e separati con le Amministrazioni provinciale e comunale di Cosenza e con il Comune di Rende, ed altri incontri sono in programma a breve scadenza.

Le attività congiunte dell'ANAS e delle anzidette Amministrazioni locali, che procedono in pieno sviluppo e accordo, faranno emergere tutti gli elementi utili per la realizzazione del richiesto svincolo di Cosenza.

Tale intervento, previsto dalla legge obiettivo, si inquadra nell'ambito dello sviluppo della tratta dell'autostrada A3 da Cosenza a Grimaldi.

La società stradale informa, infine, che la progettazione di quest'ultima tratta, dal km 259+700 al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso) è già stata appaltata al Raggruppamento temporaneo di imprese Spea Spa – Ste Srl – 3TI Progetti Italia in data 3 febbraio scorso. Il bando per la realizzazione delle opere mediante *general contractor* sarà pubblicato entro il corrente anno e consentirà la soluzione delle problematiche connesse con la viabilità stradale del territorio cosentino.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

GENTILE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Ufficio Speciale per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria, con specifiche deleghe in materie tecnico-amministrative e con gestione auto-

noma e non vincolata alle strutture ANAS regionale con compiti di pianificazione, gestione e coordinamento di tutte le attività dell'autostrada, compresa le risorse umane, ha sede compartimentale a Cosenza e due sezioni staccate a Salerno e a Reggio Calabria;

sulla Salerno – Reggio Calabria tra Uffici di direzione e sezioni distaccate, personale in turnazione e Direzione lavori operano oltre seicento unità, la maggior parte delle quali residenti in Calabria ed in particolare nella provincia di Cosenza;

nonostante il ruolo fondamentale svolto dalla Sezione Speciale di Cosenza, da qualche anno la medesima è stata lentamente svuotata di competenze e responsabilità; tutto ciò è avvenuto proprio nel momento di riavvio delle grandi opere pubbliche e dei grandi interventi per il Mezzogiorno;

l'Ufficio Speciale infatti, tra il 2002 e 2003, è stato ridotto al solo Ufficio Compartimentale;

le competenze dei lavori di adeguamento e di ammodernamento della Salerno – Reggio Calabria sono state scorporate ed affidate ad una apposita struttura con sede a Roma e di fatto affidate ad un nuovo gruppo dirigente di provenienza «varia», senza alcuna conoscenza, senza alcuna radice e senza alcun collegamento con la realtà di Cosenza e della Calabria;

l'apposita Sezione Progetti con sede in Cosenza, fautrice di tutta la progettazione preliminare e definitiva, nonché della progettazione dei lotti gia'appaltati, è stata soppressa. Le competenze sono state accentrate anch'esse in Roma e tutto ciò è avvenuto mentre l'Ufficio di Cosenza si apprestava a collaborare anche per la realizzazione della nuova strada statale n. 106, con un livello di qualificazione del personale elevato, affiatato e preparato, composto da tecnici (ingegneri, architetti e geometri) calabresi e cosentini in prevalenza; a tutto ciò si aggiunga il graduale impoverimento della struttura di manutenzione e di emergenza con organico sempre più ridotto nonostante l'aggravio e la notevole richiesta di nuovi lavori manutentivi;

si è infatti avviato un procedimento di assunzione di cinquanta cantonieri, inviati guarda caso dappertutto ma non nella provincia di Cosenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di dare una netta inversione di rotta all'attuale politica di accentramento non funzionale, rilanciando l'Ufficio (Ex Speciale) ANAS di Cosenza e affidando ad esso il giusto ruolo di centralità previsto dalla legge e richiesto da legittime esigenze territoriali di utenza. Si potrebbe cosi evitare di assistere ad un inverecondo gioco di responsabilità amministrative, tecniche e gestionali tra l'Ufficio ANAS di Cosenza, quello di Salerno e quello di Roma, i cui effetti negativi ricadono solo sugli utenti.

(4-08163)

(16 febbraio 2005)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto l'ANAS Spa, interessata al riguardo, riferisce di aver sempre considerato e di considerare di prioritaria importanza il progetto dell'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in piena sintonia con i programmi infrastrutturali del Governo.

Segnale di tale attenzione è anche la particolare cura nel definire una struttura organizzativa all'interno della società stradale in grado di dare compiuta realizzazione a detto obiettivo nella consapevolezza della complessità e dimensione delle problematiche da affrontare.

L'ANAS informa che a tal fine è stata istituita sin dal luglio 2003 la Direzione centrale grandi infrastrutture del Mezzogiorno Salerno-Reggio Calabria e strada statale n. 106 «Jonica», che prevede tre servizi in linea e uno *staff* di Direzione.

Le unità organizzative in cui è ripartita la suddetta Direzione sono:

il Servizio lavori ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria, con sede in Cosenza, per l'organizzazione, pianificazione e monitoraggio dell'esecuzione, con particolare riguardo all'Alta vigilanza sui *general contractor;*

l'Ufficio speciale Salerno-Reggio Calabria, con sede in Cosenza, per la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento;

il Servizio lavori nuova statale n. 106 «Jonica», presso la sede di Catanzaro, per la gestione di tutte le attività connesse ai lavori di ammodernamento della statale con esclusione della sola attività di progettazione.

La società stradale rende noto che il coordinamento e la responsabilità delle attività sono affidati ad apposita struttura nell'ambito della Direzione centrale progettazione e programmazione tecnica, sia per l'autostrada A3 sia per la nuova strada statale n. 106.

La struttura organizzativa, così sinteticamente delineata e che vede un preciso riparto di compiti tra Direzione centrale e uffici periferici, è stata ulteriormente implementata mediante l'individuazione di strutture di coordinamento a supporto del Direttore centrale, al fine di garantire appunto il coordinamento dei servizi e degli uffici nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

sulla stampa quotidiana locale («Il Corriere Adriatico» del 28 settembre 2004) sono stati pubblicati alcuni interventi relativi alle iniziative di bonifica, per il grave inquinamento da tetracloroetilene, nella zona di Santa Maria e del campo sportivo, nel Comune di Fabriano;

per la prima volta si è parlato del possibile inquinamento degli edifici da parte dei vapori sprigionati dall'inquinante diluito nella falda;

la presenza dei vapori prodotti dal tetracloroetilene negli ambienti domestici è causa provata di molte forme di gravissime patologie (tumori all'intestino, al fegato, ai testicoli, disturbi al sistema nervoso centrale ed al sistema cardio-vascolare);

nella zona interessata dall'inquinamento vi sono diversi edifici pubblici: asili nido, scuole (materne, elementari, medie e superiori), impianti sportivi (palestre, piscine, palazzetto vecchio e nuovo, stadio comunale). Nell'area menzionata vi sono, inoltre, numerosi esercizi commerciali e abitazioni private;

le ripetute richieste di esami sulla salubrità degli edifici pubblici, anche quelle dirette alle autorità sanitarie competenti (ASL) sono rimaste senza risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare le autorità sanitarie e quelle preposte alla vigilanza ambientale affinché effettuino analisi specifiche ed approfondite sulla salubrità degli edifici pubblici nei quartieri interessati dall'inquinamento.

(4-07454)

(13 ottobre 2004)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto indicato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dal Comune di Fabriano (Ancona), dalla Prefettura di Ancona e dalla Regione Marche, si riferisce quanto segue.

In merito alla bonifica dell'area Santa Maria - Campo Sportivo del Comune di Fabriano (Ancona), interessata dall'inquinamento da tetracloroetilene delle acque di falda freatica, il Comune, con delibera n. 1017 dell'8 ottobre 2002, ha approvato, ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999, il Piano di caratterizzazione dell'area e con delibera n. 348 del 4 dicembre 2003 la sua variante.

Con determina dirigenziale n. 515 del 23 febbraio 2004 è stato conferito al Dipartimento di ingegneria idraulica del Politecnico di Milano l'incarico di consulenza avente ad oggetto «Progettazione delle prove *integral pumping test* per l'individuazione delle fonti responsabili dell'inquinamento da solventi nel territorio comunale di Fabriano», previsto nel Piano di caratterizzazione.

In data 1º marzo 2004 è stato affidato, con determina dirigenziale n. 550, all'ARPAM l'incarico di eseguire le analisi chimico-fisiche, sia delle acque superficiali sia dei terreni, necessarie all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione.

Nel corso dei sondaggi effettuati per caratterizzare analiticamente tutta la colonna di terreno attraversata, sono stati prelevati campioni di terreno ogni 100 metri di perforazione, per un totale di 67 campioni; le successive analisi chimiche di tali campioni realizzate dai tecnici ARPAM hanno accertato la totale assenza di contaminanti nei terreni indagati.

Secondo quanto previsto dal procedimento d'indagine del Piano di caratterizzazione redatto dal Servizio ambiente del Comune di Fabriano, nel mese di ottobre 2004 sono iniziate e sono in pieno svolgimento, presso i pozzi di proprietà pubblica e privata, specifiche prove di pompaggio denominate *integral pumping test* (IPT), che serviranno a stabilire dettagliatamente l'estensione, il grado e l'origine dell'inquinamento.

L'IPT costituisce un approccio innovativo basato sull'individuazione dei pennacchi d'inquinamento in falda nell'intera area indagata, con l'obiettivo di delimitare l'area e le aree in cui è posizionata la sorgente dell'inquinamento. Infatti, attraverso l'esecuzione di prove di pompaggio di lunga durata, abbinate ad indagini chimiche delle acque di falda, sarà possibile ridurre progressivamente l'area da indagare e, di conseguenza, risanare l'effettiva porzione di territorio interessata dall'inquinamento.

Per quanto concerne il possibile inquinamento degli edifici da parte di vapori emessi da tetracloroetilene diluito in falda, il Comune, con nota del 4 novembre 2004, ha chiesto all'ARPAM-Dipartimento provinciale di Ancona e all'Azienda Sanitaria Unica Regionale Territoriale n. 6 di avviare, coordinando le azioni, tutte le attività opportune per la verifica della salubrità dei locali ad uso pubblico nell'area interessata dall'inquinamento delle acque di falda.

Si ricorda, infine, che nell'area interessata dall'inquinamento è ancora in vigore l'ordinanza del Sindaco n. 44/2002, che vieta l'utilizzo delle acque di falda se non preventivamente trattate.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2005)

MANIERI. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso:

che l'ENEA ha individuato ben 65 siti per lo stoccaggio di scorie nucleari nel Salento su un totale di 214 sul territorio nazionale;

che il Salento si è sempre opposto all'insediamento di impianti nucleari, sia perché la Puglia è una regione ad alto rischio di dissesto idrogeologico, sia perché sede di centinaia di discariche abusive;

che dal punto di vista sanitario nella provincia di Lecce si è riscontrato un aumento di gravi patologie neoplastiche e polmonari, collegato anche all'azione inquinante dei siti industriali di Taranto e Brindisi;

che l'economia della Puglia in generale e del Salento in particolare si basa soprattutto sull'agricoltura e sul turismo e, ospitando scorie nucleari, subirebbe gravissimi danni da una scelta di così grave impatto ambientale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare gravi danni sanitari ed economici

per il Salento, anche attraverso un'azione di monitoraggio delle aree industriali a maggior rischio ambientale.

(4-03789)

(5 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue, anche sulla base degli elementi avuti dall'ENEA, dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e dal Ministero della salute.

Nell'ambito delle sue attività di ricerca e sviluppo, l'ENEA si è occupato, in passato, della individuazione dei siti potenzialmente idonei ai fini della realizzazione di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi.

Tali studi, conclusi a febbraio 2003, erano, in analogia con quanto sviluppato in altri paesi, propedeutici alla scelta delle aree idonee alla costruzione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.

I criteri adottati, in termini di qualità e quantità, erano altresì mirati alla messa a punto di una metodologia per l'individuazione del sito nazionale di deposito dei rifiuti radioattivi, secondo criteri obiettivi che, seppur variabili, erano comunque conformi agli *standard* internazionali e, in ogni caso, riferiti alle conoscenze tecnico-scientifiche di tale settore.

Per quanto attiene alla problematica dell'individuazione di un sito per la realizzazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, si fa presente che con la legge n. 368 del 24 dicembre 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003, si prevede, tra l'altro, che il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi sia individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, dal Commissario straordinario nominato secondo l'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Sia il Commissario straordinario che la Commissione tecnico-scientifica non sono stati ancora nominati, né possono essere identificati con il Commissario delegato e la Commissione tecnico-scientifica nominati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, prorogati ed integrati rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004 ed ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3355 del 7 maggio 2004, il cui mandato è circoscritto alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali e delle installazioni nucleari dislocate nei territori delle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, come previsto dalla normativa in parola.

Il Ministero della salute precisa che non risulta siano presenti nel territorio di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale siti di smaltimento e/o di stoccaggio di scorie nucleari.

Nei riguardi di questa problematica di rilevanza nazionale, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, per quanto di competenza,

evidenzia l'intendimento di attuare tutti i provvedimenti e di adottare tutte le necessarie misure per garantire la sicurezza e tutelare la salute della popolazione attuale e delle future generazioni, nonché di assicurare la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente e del territorio.

Il Ministero delle attività produttive e la Sogin Spa stanno già lavorando per individuare possibili siti di stoccaggio, come previsto dalla citata legge n. 368/03 e dall'articolo 1, commi 99 e 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239, fermo restando che le risultanze di tale lavoro e le eventuali proposte che ne dovessero scaturire dovranno comunque essere sottoposte al Commissario straordinario ed alla Commissione tecnico-scientifica ancora da nominare, nel pieno rispetto delle procedure fissate dalla medesima legge n. 368/03.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
DELL'ELCE

(13 aprile 2005)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

un'indagine sperimentale condotta dall'Associazione ambientalista «Greenpeace» dimostra la presenza di concentrazioni allarmanti di diossine e di piombo nel latte vaccino raccolto in prossimità di impianti di incenerimento;

a seguito dell'incenerimento negli impianti i metalli pesanti presenti nei rifiuti in entrata - come piombo, cadmio, mercurio, arsenico e cromo - si ritrovano in uscita sotto diverse forme: emessi dai camini dell'inceneritore allo stato gassoso o in associazione a particelle minuscole, oppure come contaminanti presenti nei rifiuti solidi prodotti da un inceneritore, quali ceneri e scorie;

il latte rappresenta, per buona parte della popolazione italiana, uno dei prodotti alimentari di maggior consumo ed è quindi necessario monitorare la sua qualità al fine di tutelare la salute dei consumatori;

i risultati delle analisi, seppur limitate nel numero, fanno temere la presenza sul mercato di prodotti caseari con concentrazioni superiori ai limiti di legge;

i risultati di tali indagini fanno ritenere impellente, da parte degli organi statali preposti (Ministero dell'ambiente, ARPA e ASL), la predisposizione di un'indagine analitica su tutta l'Italia, allo scopo di analizzare un numero cospicuo di campioni di latte e di valutare le concentrazioni dei composti rilasciati dagli inceneritori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna una radicale revisione del sistema di gestione dei rifiuti, orientando il sistema verso obiettivi progressivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, a favore di misure e tecnologie che:

a) promuovano il riutilizzo degli imballaggi (bottiglie e contenitori) e dei prodotti (componenti elettroniche, elettriche, ecc.);

b) incentivino il comparto del riciclaggio, attraverso provvedimenti che stabiliscano quantità specifiche di materiali riciclati negli imballaggi e nei prodotti ed il sistema di raccolta differenziata;

c) eliminino progressivamente i materiali che non possono essere riciclati o compostati con sicurezza alla fine del loro ciclo di vita (come le plastiche) e che vengano sostituiti con materiali ambientalmente sostenibili;

d) eliminino materiali e prodotti che aumentano la produzione di sostanze pericolose. Tali prodotti includono materiale elettronico, metalli e prodotti come il PVC;

e) siano più efficienti in termini di impiego di materie prime, di energia e di riduzione dei rifiuti prodotti;

se non si ritenga altresì opportuno che ogni forma di incenerimento, in quanto una delle principali fonti di emissione di diossine, debba essere messa al bando per i seguenti motivi:

1) "principio precauzionale", secondo cui si devono prevenire le emissioni di sostanze contaminanti anche in assenza di prove definitive sulla probabilità del danno;

2) Convenzione di Stoccolma sui POP, gli inquinanti organici persistenti, ai sensi della quale a maggio 2001 l'Italia – insieme ad oltre 90 Paesi – si è impegnata alla loro graduale eliminazione;

3) salvaguardia dell'ambiente e quindi della salute pubblica;

4) ingenti investimenti economici necessari alla realizzazione di un impianto a fronte di una bassa efficienza di recupero energetico;

5) tempi di realizzazione di un inceneritore che non possono far fronte all'attuale emergenza rifiuti.

(4-08232)

(1° marzo 2005)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, con il quale, facendo riferimento ad una indagine sperimentale condotta da «Greenpeace», che ha evidenziato la presenza di concentrazioni allarmanti di diossina e di piombo nel latte vaccino raccolto in prossimità di alcuni impianti di incenerimento, si chiede di conoscere quanto si ritenga opportuno mettere al bando qualsiasi attività di incenerimento dei rifiuti, sul ritenuto presupposto che le stesse costituiscano tra le principali fonti di emissione di diossine.

Al riguardo si deve preliminarmente evidenziare che la materia relativa all'incenerimento è disciplinata da alcune norme particolarmente cautelative in termini di tutela ambientale, adottate in attuazione di apposite direttive comunitarie.

In particolare, i decreti del Ministro dell'ambiente n. 503 del 1997 e n. 124 del 2000 hanno sottoposto le attività di incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ad una serie di prescrizioni e di valori limite, concernenti, tra l'altro, le diossine emesse dagli impianti.

Tali prescrizioni, le quali hanno origine comunitaria e trovano pertanto applicazione per tutte le attività di incenerimento effettuate nei Paesi europei, sono state fissate sul presupposto, comunemente accettato, che le emissioni in oggetto, se conformi a certi limiti, non costituiscano un pericolo per la salute e per l'ambiente.

È peraltro noto che i valori limite di emissioni stabiliti dalla normativa comunitaria sono stati definiti in termini precauzionali, al fine di evitare l'insorgenza di qualsiasi possibile rischio di danno.

In tale quadro si deve inoltre evidenziare che le precedenti normative comunitarie in materia di incenerimento sono state sostituite dalla direttiva quadro n. 2000/76/CE, la quale contiene una serie di disposizioni specificamente concernenti le diossine, anche sotto il profilo degli obblighi di monitoraggio delle emissioni e di comunicazione dei dati.

In merito al primo quesito, circa l'opportunità di una revisione radicale del sistema di gestione dei rifiuti, occorre innanzitutto sottolineare che la gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti prevede una scala di priorità che privilegia la prevenzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia e di energia, individuando lo smaltimento in discarica in condizioni di sicurezza solo come opzione residuale.

Si tratta di obiettivi che il Governo intende perseguire anche attraverso la predisposizione di un testo unico sui rifiuti nell'ambito della legge n. 308 del 15 dicembre 2004, recante la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

È bene sottolineare che l'azione del Governo nell'ambito del riordino della normativa ambientale è mirata ad obiettivi di massima economicità e razionalità nella gestione, nello sfruttamento e nella conservazione delle varie componenti e risorse naturali ed ambientali. Tale azione si informa, per quanto attiene al ciclo dei rifiuti, a princìpi e criteri specifici quali:

assicurare un efficace sviluppo della prevenzione, finalizzata ad ottimizzare quantità e qualità dei rifiuti, e a ridurne comunque la pericolosità;

promuovere il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, e con una particolare considerazione al recupero di energia;

semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento;

razionalizzare il sistema di gestione dei rifiuti urbani, garantendo il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica, l'affidamento dei servizi di gestione tramite procedure di evidenza pubblica, tempi certi per il ricorso alle procedure concorrenziali e per la durata dei contratti di affidamento.

Va evidenziato, inoltre, che nel contesto di uno sviluppo sostenibile la strategia comunitaria e nazionale di gestione dei rifiuti si accompagna con strategie europee di più ampio respiro, quali la progettazione finalizzata al riciclo dei materiali alla fine del loro ciclo di vita (*design for recycling*, DFR) e la politica integrata di prodotto (*integrated product policy*, IPP).

La gestione integrata dei rifiuti urbani (RU), comunque, già prevede il raggiungimento di specifici obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al riciclaggio dei materiali ed il conseguimento di obiettivi di prevenzione della produzione di imballaggi, nonché di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

I rifiuti indifferenziati, che residuano dalle attività di raccolta differenziata, selettiva e finalizzata dei materiali, sono ulteriormente suscettibili di trattamento per la produzione di combustibili derivati da rifiuti, per il miglioramento delle sue caratteristiche energetiche, per l'innalzamento del livello di compatibilità ambientale del suo utilizzo.

La valorizzazione energetica dei rifiuti, inoltre, può svolgere un ruolo non trascurabile all'interno del sistema di produzione dell'energia.

Uno scenario di riferimento che, nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, porti nel medio termine l'Italia a percentuali di termovalorizzazione prossime alla media europea è un obiettivo credibile, attuabile e centrale nella strategia del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio in tema di gestione del ciclo dei rifiuti.

Se, da una parte, il Paese si trova ad affrontare l'urgenza di situazioni emergenziali e la disponibilità di notevoli quantitativi di combustibili da rifiuti, ai quali è possibile dare sbocco anche attraverso il recupero energetico in impianti industriali esistenti, la realizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione è infatti necessaria proprio in una prospettiva di medio termine. Il quadro impiantistico in Italia, quindi, va modificandosi sia attraverso la ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti già esistenti sia attraverso la costruzione e progettazione di nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e di termovalorizzazione di CDR.

È opportuno ricordare che il Protocollo di Kyoto impegna gli Stati membri dell'Unione europea a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni totali di gas serra dell'8 per cento rispetto ai livelli del 1990, e che l'Italia si é impegnata per una riduzione del 6,5 per cento delle proprie emissioni.

Si calcola che gli interventi sul ciclo dei rifiuti urbani, i cui contributi più rilevanti scaturiscono proprio dall'incremento della quota di rifiuti termovalorizzati e dalla riduzione delle emissioni di metano da discarica, possano consentire una riduzione pari al 15 per cento dell'impegno assunto dal Paese.

La termovalorizzazione non rappresenta dunque soltanto un obbligo ai fini del rispetto delle norme, ma costituisce anche un'opportunità di sviluppo, in linea con la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

La termovalorizzazione dei rifiuti può vantare rispetto alla combustione di combustibili fossili in centrale termoelettrica, oltre all'aspetto

della sostituzione di un combustibile fossile con una fonte ad alto contenuto rinnovabile, l'enorme interesse dell'opinione pubblica verso gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, che hanno portato il legislatore a fissare limiti alle emissioni molto rigorosi e, attualmente, molto inferiori a quelli previsti per le centrali termoelettriche.

Ne consegue che, specie per i macroinquinanti tipici della combustione (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particolato sospeso), le tecnologie disponibili permettono di conseguire fattori di emissione ridotti e conseguenti vantaggi ambientali a parità di produzione netta di energia.

Su tale punto è utile sottolineare che è in dirittura d'attivo il provvedimento attuativo della direttiva europea 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, che consente di adeguare i limiti di emissione alle migliori tecnologie disponibili, garantendo il più elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Infine, relativamente al secondo quesito sollevato dal senatore interrogante, si ritiene che l'impatto principale derivante dalla termovalorizzazione dei rifiuti è costituito dalla emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, per il cui controllo sono disponibili e consolidate, oltre alle tecniche di gestione dell'impianto di combustione che minimizzano la produzione di inquinanti organici, svariate tecnologie di depurazione dei fumi e di abbattimento degli inquinanti.

Anche per quanto attiene le temute «diossine», si può in generale affermare, in accordo con una ormai vasta letteratura, che la loro emissione è ampiamente controllabile attraverso il mantenimento di adeguate condizioni di combustione e l'adozione di appropriate tecniche di trattamento dei fumi.

Dai numerosi studi condotti anche a livello internazionale e finalizzati alla comparazione dei livelli di emissione derivanti dalla termovalorizzazione dei rifiuti e da altre possibili fonti, risulta chiaramente che la rigorosa applicazione degli stringenti limiti previsti per la termovalorizzazione dalla normativa vigente rende in pratica trascurabile il suo contributo alle emissioni totali.

Si segnala, inoltre, in materia di valutazione della compatibilità ambientale e sanitaria della termovalorizzazione, un recentissimo studio, promosso dal Ministero che lo scrivente rappresenta, in collaborazione con l'Università «La Sapienza» di Roma, sulla «Sostenibilità ambientale della termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani».

Lo studio evidenzia che negli ultimi venti anni la legislazione, basandosi sulle migliori tecniche disponibili, ha fissato valori limite di emissione sempre più rigorosi per la termovalorizzazione dei rifiuti. L'evoluzione della normativa ha permesso di conseguire livelli di emissione che, nel campo degli inquinanti non cancerogeni, ne hanno praticamente azzerato gli effetti tossici.

Analogamente, lo studio rileva che l'adozione delle migliori tecniche disponibili ha drasticamente ridotto i valori di emissione dagli impianti di termovalorizzazione anche per gli inquinanti a più rilevante effetto sanitario, come le diossine e gli altri microinquinanti cancerogeni, consentendo

il raggiungimento di emissioni tali da rendere il rischio di esposizione del tutto trascurabile, o comunque paragonabile ad altri rischi presenti, e tranquillamente accettati, nella vita quotidiana.

L'applicazione delle migliori tecniche disponibili, quindi, in accordo con le indicazioni fornite dalla direttiva europea n. 96/61/CE sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e, in particolare, dai Documenti di Riferimento (BRef) sulle migliori tecniche disponibili (BAT), rappresenta un'ulteriore garanzia per il rispetto e la tutela dell'ambiente e della salute. Si evidenzia, a questo proposito, che il decreto di recepimento integrale della direttiva IPPC è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e le linee guida per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili agli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti di termovalorizzazione, sono in avanzata fase di predisposizione.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2005)

MINARDO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Considerato che le gelate di questi giorni hanno notevolmente compromesso le colture in serra ed in pieno campo di gran parte degli operatori agricoli iblei;

ritenuto che tale ennesima emergenza costituisce una situazione imprevedibile ed eccezionale ed ha rappresentato l'ennesimo colpo mortale all'agricoltura iblea, considerato che soprattutto gli ortaggi sono poco presentabili nei mercati e restano invenduti;

valutato che quest'altra emergenza si aggiunge ad altri fenomeni di portata eccezionale che hanno avuto la conseguenza di mettere letteralmente in ginocchio l'intera economia agricola del territorio della provincia di Ragusa,

si chiede di sapere:

se il Governo, in relazione all'eccezionale ondata di freddo che ha investito in questi giorni l'intero Paese ed in particolare anche il Sud Italia, abbia avviato una ricognizione dei danni subiti dal settore agricolo;

se rientri fra i suoi intendimenti prevedere lo stanziamento di somme necessarie al risarcimento a titolo di indennizzo per gli agricoltori che, in provincia di Ragusa, hanno visto compromesse colture orticole, floricole, foraggiere ed agrumicole.

(4-07979)

(25 gennaio 2005)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto fa riferimento alle gelate che nello scorso mese di gennaio hanno colpito il territorio della provincia di Ragusa.

Al riguardo, si fa presente che potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a), b), c,)* e *d),* e comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sulla base degli accertamenti dei danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato la Regione siciliana, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che, non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(18 aprile 2005)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la Vitrociset Spa, a seguito dei tagli delle commesse operate nel settore della difesa valutabili per la Vitrociset in circa il 40% in meno dell'attività lavorativa, ha comunicato alle organizzazioni sindacali il ricorso a provvedimenti relativi all'occupazione diretta ed indiretta del gruppo;

in particolare suscita forte preoccupazione ed allarme il rischio che l'attività dello stabilimento Vitrociset di Macchiareddu venga definitivamente compromessa indebolendo ulteriormente il sistema produttivo della Sardegna,

si chiede di sapere:

se e quali interventi il Ministro ritenga utile adottare per salvaguardare il patrimonio professionale e produttivo rappresentato dallo stabilimento Vitrociset di Macchiareddu;

se, a tal fine, non ritenga utile la convocazione di un urgente apposito incontro presso il proprio Dicastero di tutti i soggetti interessati (Vitrociset, organizzazioni sindacali, Regione Sardegna, forze armate).

(4-07871)

(16 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Le attività della società Vitrociset attengono a più settori quali il Civile, la Difesa, lo Spazio, l'Ambiente e il Territorio con la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici nei campi della logistica, del controllo del traffico aereo, delle comunicazioni, della condotta di missioni spaziali e del monitoraggio ambientale.

L'attività dell'azienda, tuttavia, consiste principalmente nella gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature aeroportuali.

Per quanto a conoscenza della Difesa la Vitrociset è fortemente impegnata in un piano di ristrutturazione industriale mirante a rafforzare la posizione dell'azienda in vista di possibili acquisizioni di nicchia e di al-

leanze azionarie con altre società – nazionali ed internazionali – operanti nei settori dell'elettronica per la Difesa e l'informatica.

Quanto alla problematica sollevata dal senatore interrogante è verosimile che la citata ristrutturazione aziendale, unitamente alla decisione dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) di affidare la gestione delle apparecchiature aeroportuali tramite gare pubbliche e non più a trattativa privata alla Vitrociset, stia determinando l'attuazione di adattamenti organizzativi nell'azienda in questione e, in particolare, nello stabilimento di Macchiareddu.

A tal riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che lo scorso 7 marzo presso l'Assessorato regionale dell'industria si è tenuto un incontro con i rappresentanti dell'Azienda e delle organizzazioni sindacali al fine di esaminare la situazione aziendale.

Si assicura che, pur coi limiti derivanti dal rispetto delle competenze, responsabilità e scelte organizzative proprie delle aziende e tenendo, altresì, conto dell'obiettiva contrazione delle risorse finanziarie da destinare sia al settore dell'esercizio che a quello dell'investimento, la Difesa fornirà ogni fattiva collaborazione, unitamente a tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, interessati alla vicenda, affinché possa essere trovato un percorso utile al raggiungimento di una soluzione positiva della problematica.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(12 aprile 2005)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso:

che il 4 settembre 2001 Federico Del Prete, segretario regionale del sindacato autonomo ambulanti, si recò nella redazione del quotidiano napoletano «Il Mattino», per denunciare, documenti alla mano le intimidazioni camorriste dei clan di San Giovanni a Teduccio contro i commercianti del mercatino di Via Taverna del Ferro;

che in quella occasione Del Prete confessò ai giornalisti di sentirsi isolato e abbandonato dalle istituzioni;

che la Magistratura e il Prefetto di Caserta non ritennero di assicurare a Del Prete un'adeguata tutela;

che una tutela era resa ancor più necessaria dalle decine e decine di denunce che Del Prete aveva presentato nei mesi precedenti contro le organizzazioni criminali, che controllano i mercati nel Napoletano e nel Casertano, e contro quanti, amministratori e vigili urbani, imponevano il pagamento di tangenti agli ambulanti;

che subito dopo l'assassinio di Federico Del Prete è stato attivato un meccanismo di informazioni parziali e in parte devianti che puntano ad escludere qualsiasi coinvolgimento della camorra napoletana nell'agguato che è costato la vita a Federico Del Prete;

che l'interpellante nella relazione di minoranza presentata in Commissione Antimafia fin dal novembre 1997 denunciava, facendo nomi e cognomi, la camorra dei mercati e le affinità e solidarietà politiche di questi *clan* con ambienti della sinistra napoletana;

che quelle denunce, che pur esponevano l'interrogante ad eventuali rappresaglie, non sono state tenute in alcun conto,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno spinto la magistratura ad ignorare in molti casi le denunce presentate dal sindacalista ucciso e i motivi che spingevano il Prefetto di Caserta e il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza della stessa città ad assicurare al sindacalista assassinato soltanto una vigilanza generica.

(4-02633)

(10 luglio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si fa presente che il sindacalista Federico Del Prete, assassinato il 18 febbraio 2002 a Casal del Principe, in provincia di Caserta, aveva subìto, nel passato, diversi atti di intimidazione riconducibili alle sue ripetute denunce di episodi estorsivi ai danni di ambulanti, nonché di abusi in materia di gestione delle aree pubbliche adibite a mercati e di riscossione di tributi erariali da parte di alcune amministrazioni locali.

Dal 5 gennaio 2002, a seguito dell'incendio doloso della sua autovettura, era destinatario di una vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione e nei luoghi da lui frequentati, eseguita dall'Arma dei Carabinieri.

A tal riguardo si ricorda che, con riferimento all'epoca dei fatti evidenziati dall'onorevole interrogante, nella provincia di Caserta erano attive 141 vigilanze generiche radiocollegate, cui vanno aggiunte quattro vigilanze fisse ad obiettivi sensibili, una tutela, tre vigilanze dinamiche dedicate ed una vigilanza ad orari convenuti.

Si rammenta altresì che, sempre con riferimento all'epoca dei fatti, non era ancora stato emanato il decreto-legge n. 83 del 6 maggio 2002, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

Con tale provvedimento, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è stato, come è noto, istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale – UCIS – e, presso ogni Prefettura, l'Ufficio per la sicurezza personale, al fine di assicurare snellezza, celerità e compiutezza al circuito informativo sotteso all'adozione delle misure di sicurezza personale.

Le dichiarazioni del signor Del Prete avevano contribuito, tra l'altro, all'arresto per estorsione aggravata di un vigile urbano del comune di Mondragone, sospettato di appartenere al clan camorristico «La Torre», il cui processo ha avuto inizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proprio il giorno dopo l'omicidio del sindacalista.

Il Ministero della giustizia ha comunicato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia

in relazione al procedimento iscritto per l'omicidio del sindacalista Del Prete ha inoltrato in data 13.1.2004 al Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di archiviazione, *ex* art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura generale.

Allo stato, si è in attesa delle determinazioni del GIP in ordine a tale richiesta.

Dall'istruttoria svolta è emerso che le indagini si sono indirizzate verso un possibile movente di stampo camorristico, ma che, all'esito delle risultanze istruttorie, non è stato possibile individuare il colpevole dell'omicidio non essendovi elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.

Si aggiunge, inoltre, che, dalla lettura della richiesta archiviazione, emerge che i rilievi mossi in ordine alla presunta inerzia dei magistrati sulle denunce del sindacalista appaiono in realtà infondati, atteso che la procura di Napoli aveva posto in essere una ampia attività investigativa proprio sulla scorta delle dichiarazioni del signor Del Prete.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(11 aprile 2005)

RONCONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Atteso:

che a Spello presso la chiesa di San Girolamo nei giorni scorsi sono state rubate tele del XVIII secolo che si trovavano all'interno della chiesa stessa;

che la chiesa di San Girolamo era stata interessata già in altre occasioni da furti che avevano sottratto altre importanti opere pittoriche;

che la chiesa è adiacente al cimitero cittadino e lontano dal centro abitato;

che la chiesa oltre che incustodita era difesa da un solo lucchetto che è stato facilmente eliminato,

si chiede di sapere:

chi avesse la responsabilità della custodia della chiesa e delle opere in essa contenute;

per quale motivo nonostante i precedenti furti la chiesa fosse rimasta praticamente incustodita;

quale fosse il valore delle opere complessivamente sottratte;

quali iniziative si intenda assumere o siano state assunte per garantire il ritrovamento delle opere sottratte, la custodia della chiesa di san Girolamo, l'individuazione di eventuali responsabilità per la mancata custodia della chiesa stessa.

(4-07202)

(3 agosto 2004)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante il furto delle tele del XVIII secolo avvenuto nella chiesa di San Girolamo a Spello, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, occorre precisare che l'edificio sacro risulta essere di proprietà comunale e, pertanto, la custodia del bene e delle opere in esso presenti è di spettanza dell'Amministrazione comunale. In diversi occasioni, a seguito di precedenti furti, la Soprintendenza competente ha sollecitato l'Ente locale ad intervenire mediante azioni rivolte a migliorare le condizioni di custodia e sorveglianza di tale patrimonio.

Per quanto attiene agli eventi accaduti recentemente, si segnala che, in considerazione della inadempienza da parte della Amministrazione comunale, la stessa Soprintendenza ha provveduto a segnalare il furto delle opere alla Procura della Repubblica.

Si aggiunge tra l'altro che, a seguito dell'ultimo furto, l'attuale Amministrazione locale, in sinergia con le altre realtà presenti sul territorio, quali la Curia, la competente Soprintendenza ed il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, ha previsto l'installazione di un adeguato sistema di allarme, volto a migliorare le condizioni di sicurezza dell'immobile.

Per opportuna informazione si rende, altresì, noto che la stessa Amministrazione, in attesa di assicurare condizioni di sorveglianza più appropriate, ha trasferito le opere d'arte ancora presenti nell'edificio sacro presso il deposito del Museo comunale, procedendo, tra l'altro, anche ad una disinfestazione delle stesse, ed ha collocato gli arredi lignei in altri immobili, sempre di proprietà comunale. Si segnala, infine, che è in corso anche una ricognizione dei beni culturali mobili comunali, al fine di migliorare la conoscenza e la conservazione di tale patrimonio.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
BONO

(12 aprile 2005)

SALZANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

ai sensi della legge 26 marzo 1990, n. 62, ogni anno sono da individuare le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

in data 12 ottobre 2004 è stata inoltrata all'amministrazione dei Monopoli di Stato la richiesta di abbinamento della lotteria del Gran Premio di Monza di Formula Renault 2000, prevista per il 26 giugno 2005, e che questa per decreto emanato non risulta rientrare tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2005;

nell'individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali si deve tenere conto della rilevanza nazionale ed internazionale delle stesse e del collegamento con eventi storico-artistico-culturali, con manifestazioni folcloristiche e con avvenimenti sportivi;

tra le lotterie tradizionali risulta incluso il Gran Premio di Monza;

oltre al dettato normativo, per la scelta delle manifestazioni da abbinare alle lotterie per l'anno 2005 si è anche tenuto conto degli elementi di valutazione acquisiti con lo svolgimento delle lotterie per l'anno 2004, nelle quali era incluso il Gran Premio di Monza;

dagli incassi delle lotterie negli anni 2003-2004 si evince che il Gran Premio di Monza risulta essere tra le prime 5 posizioni; ne deriva che anche a seguito di una riduzione da parte del Ministero per il 2005 delle lotterie da 6 a 5 il Gran Premio di Monza avrebbe dovuto essere incluso,

si chiede di conoscere:

quali siano state le motivazioni a base della decisione di escludere la manifestazione del Gran Premio di Monza dalle lotterie nazionali per l'anno 2005;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per riesaminare i criteri che hanno indotto questa scelta.

(4-08076)

(8 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere le motivazioni alla base del mancato inserimento del Gran Premio di Monza di Formula Renault 2000 tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali del 2005, nonché se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda, e con quali provvedimenti, procedere ad un riesame dei criteri che hanno indotto alla scelta in questione.

Al riguardo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha comunicato che la domanda di abbinamento della lotteria del Gran Premio di Monza, peraltro espressamente sollecitata dalla medesima Amministrazione autonoma in data 6 ottobre 2004, è pervenuta soltanto in data 27 ottobre 2004, ovvero dopo la predisposizione della bozza di decreto da sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari.

La citata amministrazione, in particolare, ha riferito che tale ritardo ha determinato l'impossibilità della prevista istruttoria preliminare alla scelta delle manifestazioni. Peraltro, anche in tale ipotesi, in base a quanto asserito dall'amministrazione stessa, la manifestazione in questione non sarebbe stata, comunque, presente tra le manifestazioni abbinate alle lotterie del 2005, stante la necessità di procedere ad una riduzione delle medesime, in considerazione dei deludenti risultati di vendita conseguiti dalla Lotteria di Monza nel 2004.

Come precisato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nessun vincolo normativo impone la scelta delle cosiddette «manifestazioni» storiche (Viareggio, Agnano, Monza, Venezia e Merano) talché, in passato, alcune di esse, quali, in particolare, la Regata Storica di Venezia ed il Gran Premio di Merano, non sono state oggetto di abbinamento. Secondo quanto asserito dalla suddetta amministrazione tale ipo-

tesi, peraltro, ha trovato pienamente riscontro nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, che non hanno espresso alcuna raccomandazione sull'opportunità di inserire il Gran Premio di Monza tra le lotterie del corrente anno.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha evidenziato altresì che, nel tempo, la suddetta manifestazione ha notevolmente attenuato il carattere originario di «storicità».

Infatti, già da alcuni anni, la tradizionale gara di Formula 3, da sempre abbinata alla lotteria nazionale, è divenuta prima gara di Formula 3000 e, poi, Formula Renault 2000, perdendo, quindi, l'attrattiva di gara storica nazionale per trasformarsi in competizione di «nicchia» per amatori.

Sostanzialmente della vecchia corsa storica è rimasta, nel tempo, soltanto l'indicazione dell'autodromo, cioè «Monza».

Il decreto ha dovuto anche tenere in considerazione i pareri resi dalle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, le quali hanno espresso indicazioni diverse per quanto concerne il provvedimento da adottare sulla materia.

Ciò non toglie che a fronte di una nuova domanda, che verrà inoltrata per l'abbinamento alle lotterie per l'anno 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si riserva ogni valutazione nel rispetto della normativa vigente ed alla base dei risultati che saranno conseguiti nel corrente anno dalle iniziative già programmate.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
CONTENTO

(15 aprile 2005)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel Comune di Vico Equense in provincia di Napoli, come in tutta la penisola sorrentina, è in atto un *iter* per la costruzione di porti turistici a spese dei già limitati spazi balenabili in zone di costa già notevolmente danneggiate dall'incuria e fragili per la presenza di falesie e costoni franosi. Tali intenti, in netto contrasto con il piano urbanistico territoriale, non risultano tra loro collegati, dal momento che non esiste un coordinamento tra enti, né si sono studiati gli interventi dal punto di vista dell'impatto ambientale;

nel territorio di Vico Equense sono previsti rimaneggiamenti di tutto il tratto costiero con strutture portuali nelle due Marine di Seiano e di Vico. In particolare, nei progetti per la Marina di Seiano si cita un porto esistente da ristrutturare e ingrandire, riconoscendo di fatto un ricovero di barche già presente da qualche anno, ma totalmente abusivo, dal momento che mai vi è stato autorizzato un porto. Se fossero realmente costruite tali previste strutture nelle due marine del Comune, i cittadini sarebbero espropriati del diritto alla fruizione del mare per i bagni,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio non intenda intervenire – tramite la Sovrintendenza dei beni ambientali di Napoli – per il rispetto del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina, che ha valenza anche paesistica e che non può essere disatteso proprio dalla Regione Campania che invece, in sede di approvazione definitiva dell'adeguamento del piano regolatore generale di Vico Equense al predetto piano urbanistico territoriale, si è mostrata molto rigorosa, inibendo qualsiasi intervento sulle marine;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda intervenire – tramite l'Ufficio del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, Genio marittimo, e tramite le Capitanerie di Porto e gli altri Uffici competenti – per ripristinare un rigoroso controllo, sotto il profilo tecnico specifico, delle numerosissime opere previste e non collegate tra loro e non opportunamente e dettagliatamente studiate, specialmente sotto il profilo delle conseguenze negative sul litorale; quest'ultimo già in passato è stato danneggiato per effetto della realizzazione di interventi non coordinati.

(4-07838)

(13 dicembre 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alla costruzione di un porto turistico nel Comune di Vico Equense e di altre strutture portuali nelle località marine di Seiano e Vico Equense, si premette, innanzi tutto, l'avvenuto trasferimento di competenze della materia in favore delle Regioni e degli Enti locali, ai sensi della vigente normativa (decreto legislativo 112/98, decreto legislativo 96/99 e decreto-legge 88/2001).

Sulla base delle notizie fornite dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, si fa presente che lungo il litorale sopra citato esiste un approdo turistico, più banchina della lunghezza di metri 120, il cui utilizzo è disciplinato con apposita ordinanza del Capo del Circondario nonché da alcuni titoli concessori in corso di validità ed aventi ad oggetto, tra l'altro, pontili in ferro e specchi acquei con catenarie per finalità di ormeggio.

Il sito in trattazione è stato, anche di recente, ispezionato a cura della locale Delegazione di spiaggia, la quale ha accertato la commissione di alcuni abusi doverosamente segnalati alla competente autorità giudiziaria.

È inoltre il caso di sottolineare che, pur essendo ricomprese le aree demaniali in parola negli elenchi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 21 dicembre 1995 – quindi escluse secondo un indirizzo generale dall'ambito applicativo delle norme sul trasferimento di funzioni dallo Stato alle autonomie locali – su di esse la Regione Campania esercita di fatto le funzioni gestorie, peraltro formalmente rivendicate sui piano generale della legittimità anche a mezzo di conflitto di attribuzioni sollevato innanzi alla Corte costituzionale avverso le determinazioni di questa amministrazione centrale recanti un diverso orientamento.

Infine, posto che né la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia né la Delegazione di spiaggia di Vico Equense, per quanto riferito dalle stesse, hanno ricevuto finora ufficialmente notizie o corrispondenza d'ufficio attinente alla realizzazione di nuove strutture portuali nella zona di cui trattasi, su quest'ultima continuerà ad esercitarsi l'ordinaria, istituzionale attività di polizia da parte degli uffici marittimi preposti.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2005)

STANISCI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

da giovedì 11 a domenica 14 novembre 2004 si sono registrati su tutta la regione Puglia nubifragi violenti, con venti che hanno soffiato per ore a circa 100 Km orari e con piogge torrenziali continue;

per rendere l'idea di quanta pioggia si sia riversata solo sul territorio brindisino è sufficiente citare il dato pubblicato dal meteorologo dell'European Geophysical Society, che ha calcolato in 280 mm l'acqua caduta nei quattro giorni, pari alla pioggia che solitamente cade in un anno;

questa calamità ha finito con l'aggravare la situazione dell'agricoltura, già drammatica a causa delle precedenti crisi che da lungo tempo attanagliano il settore;

molte aziende agricole hanno subito danni non solo ai raccolti ma anche alle coltivazioni ed alle infrastrutture, pregiudicando l'attività di centinaia di aziende e mettendo in grave situazione migliaia di lavoratori del settore agricolo,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione e quali i suoi intendimenti in ordine all'opportunità di:

attivare ed allertare la Regione Puglia perché siano accertati tempestivamente i danni riportati dalle aziende e siano circoscritte al più presto le zone interessate;

prevedere misure urgenti e straordinarie, a cominciare dal riconoscimento dello stato di calamità naturale.

(4-07725)

(18 novembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che per le piogge, verificatesi dall'11 al 14 novembre 2004, nella provincia di Brindisi, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d),* e comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla produ-

zione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato, la Regione Puglia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(30 marzo 2005)

VISERTA COSTANTINI – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti* – Premesso che:

la gara indetta ai sensi del decreto legislativo n. 157/95 si è conclusa con l'aggiudicazione della concessione di gestione delle autostrade A24 ed A25 all'ATI Società Autostrade S.p.A. e Toto S.p.A.;

nella relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione dell'Anas per l'esercizio 2002 si censura il comportamento dell'Anas nei confronti della gara per l'affidamento della concessione di gestione delle autostrade A24 ed A25. Secondo la Corte dei Conti «la procedura è stata caratterizzata da varie anomalie» a partire dalla scelta di procedere alla concessione «quando la gestione era ormai risanata e suscettibile di divenire redditizia». Inoltre, sempre secondo la Corte dei Conti, la gara ha conosciuto tre eventi anomali: in primo luogo sono stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte dopo che al bando si era presentato un solo offerente (concessionaria SALT); in secondo luogo «il bando di gara che prevedeva il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stato revisionato dopo la presentazione dell'offerta della SALT» e, terzo, «il bando di gara poneva a carico del vincitore l'onere di 50 miliardi di vecchie lire per le spese consequenziali al contenzioso offerente la gara»;

nella relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione dell'Anas per l'esercizio 2002 si censura – ancora – il comportamento dell'Anas nei confronti della gara per l'affidamento della concessione di gestione. Secondo la Corte «nella precedente relazione la Corte aveva segnalato alcuni profili critici, riguardanti la nomina a Presidente della Commissione giudicatrice di un dirigente del Ministero vigilante, disposta in assenza dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A ciò occorre aggiungere che tale nomina appare illegittima per violazione dell'art. 21 della legge n. 109/94, che demanda ad un dirigente della stazione appaltante (Anas) le funzioni di presidente. Risulta, tuttavia, che i membri interni abbiano citato in giudizio la società, di fronte al giudice ordinario, per ottenere pagamento dei compensi previsti. In argomento, osserva la Corte:

1) il provvedimento istitutivo della Commissione in esame (dispositivo n. 10855 del 2 marzo 2001) non contiene né la determinazione del compenso dei commissari né il termine per l'espletamento dell'incarico, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 92, comma 3, del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99). Esso non prevede neanche la relativa copertura finanziaria;

2) la nomina di due dipendenti Anas in servizio presso la Direzione Centrale Autostrade e Trafori a membri della suddetta Commissione e della relativa Segreteria, disposta con lo stesso provvedimento n. 10855 del 2 marzo 2001, appare anch'essa in contrasto con l'art. 21, comma 5, della legge n. 109/94, secondo cui i commissari non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori da aggiudicare; nell'ambito dell'Anas tali funzioni vengono svolte proprio dalla Direzione Centrale Autostrade e Trafori. Ne consegue una possibile illegittimità della relative nomine (art. 2, lett. *d)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143)»;

consta all'interrogante che il Presidente, Dirigente del Ministero vigilante, e il Vice Presidente della Commissione di gara, membri esterni dell'Anas, abbiano percepito in data 2 ottobre 2001, sulla base della richiesta del Presidente della Commissione (lettera 26 settembre 2001), che richiese un compenso globale di lire 1.510 milioni, in luogo di quello di 10 miliardi, spettante, secondo il Presidente della Commissione, in applicazione della tariffa professionale e della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1289/41 del 31 luglio 1984, contro ogni regola, un compenso di circa 300 milioni di vecchie lire il primo e di circa 250 milioni di vecchie lire il secondo;

rilevato che:

ulteriori profili di illegittimità che hanno caratterizzato la procedura di gara riguardano i seguenti elementi:

a) il criterio di aggiudicazione prescelto dall'Anas dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio ha offerto alla commissione giudicatrice un penetrante potere di valutazione delle offerte prodotte dai concorrenti alla gara;

b) si è proceduto alla gara per la scelta del concessionario con modalità che non sembrano aver garantito la *par condicio* dei partecipanti;

c) la pretesa dell'Anas di vedersi corrispondere la somma di 1000 miliardi di vecchie lire risulta sfornita non solo di qualsivoglia giustificazione normativa ma è anzi in palese contrasto con la disciplina vigente che governava all'epoca l'organizzazione ed il finanziamento dell'ente concedente. La richiesta avanzata dall'Anas è illegittima, in quanto costituisce un'entrata diversa da quelle tipiche (e tassative) individuate dal decreto istitutivo e dallo statuto dell'ente. Il corrispettivo in esame, pertanto, si configura come una sorta di «liberalità» da riconoscere graziosamente all'ente concedente e, come tale, è certamente illegittima;

ancora, la previsione di un corrispettivo di 1000 miliardi ha determinato, infatti, come inevitabile ricaduta, un'ingiustissima lievitazione delle tariffe da applicarsi all'utenza. Gli aumenti hanno penalizzato l'in-

tera economia abruzzese e laziale e hanno colpito soprattutto le già debolissime zone interne e montane che hanno nelle autostrade A24 e A25 – espropriate per la pubblica utilità – le uniche reali vie di collegamento con il Tirreno e l'Adriatico e con le fondamentali direttrici di traffico nord – sud,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare nei confronti dell'Anas per il modo disinvolto in cui ha gestito la procedura per la concessione dell'Autostrada dei Parchi;

quali interventi siano previsti per sanare le più vistose illegittimità e scorrettezze riscontrate;

in che modo e con quali atti conseguenti si ritenga di rimuovere la situazione di grave danno che le anomalie narrate in premessa hanno prodotto all'economia abruzzese e agli utenti delle due autostrade (basti pensare agli iperbolici aumenti delle tariffe ed ai ritardi nella realizzazione delle opere programmate).

(4-07047)

(8 luglio 2004)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, ha comunicato quanto segue.

Nel novembre 2000, in esecuzione dell'art. 5 del decreto-legge 19/77 e della vigente normativa di settore, l'ANAS ha bandito una gara pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario

La società stradale fa presente che il bando di gara relativo all'affidamento in concessione delle autostrade A24 e A25 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ANAS in data 21 novembre 2000, successivamente è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 279 del 29 novembre 2000 ed inviato in data 24 novembre 2000 all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee.

La procedura prevista dal bando di gara era rappresentata da una licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più conveniente.

Tale criterio, disciplinato nella lettera di invito del 7 marzo 2001, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 157/95, non ha subito alcuna modifica nelle successive fasi della procedura, garantendo, in tal modo, il più ampio rispetto della *par condicio* e del confronto concorrenziale.

Per quanto attiene al potere discrezionale della Commissione giudicatrice, l'ANAS evidenzia che l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Associazione temporanea di imprese Autostrade-Toto è scaturita essenzialmente dai contenuti dell'offerta economica sui quali la stessa Commissione si è avvalsa di criteri oggettivi stabiliti in fase preliminare.

Tale risultanza emerge chiaramente dalla lettura dei punteggi finali attribuiti ai concorrenti.

Peraltro, la previsione del versamento di un corrispettivo a favore dell'ANAS, indicato nel bando di gara, pari ad un valore attuale non inferiore a lire 1.000 miliardi, trova giustificazione nel parziale rientro ad opera del nuovo concessionario di una parte dei rilevanti investimenti pubblici sostenuti dall'ANAS come azienda di Stato.

A tal proposito la società stradale ricorda che il citato decreto-legge 19/77, all'art. 2, autorizzava l'ANAS, nel momento in cui la SARA veniva dichiarata decaduta dalla concessione delle autostrade A24 e A25 in questione, a subentrare in tutti i rapporti obbligatori in corso già posti in essere dalla SARA, proseguendo nella gestione e costruzione delle autostrade mediante utilizzo di fondi pubblici.

Per quanto riguarda i profili critici indicati dalla Corte dei conti in ordine alla nomina dei membri della commissione giudicatrice, l'ANAS osserva che nel procedimento di nomina fu applicata la specifica normativa di cui all'art. 21 della legge 109/94, commi 2, 4, 5 e 6, e ciò al fine di assicurare maggior trasparenza alla procedura concorsuale sebbene si versasse in materia di servizi.

Sembrerebbe dunque evidente, dal tenore della norma richiamata, che il legislatore abbia voluto evitare il rischio dell'interesse privato del componente della commissione, senza peraltro dettare regolamentazioni dei compensi degli stessi.

Il regolamento della legge Merloni prevede infatti, all'art. 55, che «alla spesa per i compensi ed i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'art. 18, comma 2-*bis*, della legge».

Per quanto riguarda il diritto alla percezione dei compensi, la società stradale riferisce che furono osservate le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1289 del 31 luglio 1984 che, in merito ai compensi ai funzionari facenti parte della commissione giudicatrice recita: «la questione dell'*an debeatur* è stata da tempo risolta dalla Giurisprudenza, nel senso che le prestazioni attinenti alle gare pubbliche di opere realizzate da Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza non sono oggettivamente connesse con la carica e quindi vanno autonomamente remunerate».

In merito la Corte dei conti, sezione contratti, con sentenza del 18 aprile 1985, n. 1547, ha avuto modo di precisare che la commissione giudicatrice è chiamata ad assolvere una valutazione economica e tecnica delle offerte, che si conclude con un giudizio comparativo, e di scelta, che si configura come un'attività sostitutiva a preminente carattere professionale, sempre che si svolga al di fuori dei compiti istituzionali dei componenti stessi con l'Amministrazione appaltante, risultando corretta l'applicazione della tariffa professionale.

Nel caso di specie, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a risolvere gli evidenziati profili critici, l'ANAS ha ritenuto opportuno rappresentare la questione all'Avvocatura generale dello Stato in via consultiva.

Quest'ultima, con parere del 6 marzo 2003, non ha individuato elementi ostativi al riconoscimento di un compenso ai membri ANAS della

Commissione di gara, in base a profili di opportunità da valutarsi dalla società nella discrezionale gestione del rapporto con il proprio personale per «dare tangibile riconoscimento all'impegno assolto dai suoi dipendenti in considerazione della sua eccezionalità e della sua importanza, anche per evitare disparità di trattamento con i membri esterni della Commissione che per la medesima attività hanno già ricevuto remunerazione».

La società stradale, tenuto conto della straordinaria rilevanza e complessità del procedimento di gara, nonché dell'assenza di precedenti di riferimento sul punto, considerando altresì il valore stesso della concessione assentita e il suddetto parere che le ha lasciato la più ampia discrezionalità in ordine alla definizione della questione, ha ritenuto di considerare favorevolmente le richieste di pagamento avanzate da dirigenti e funzionari componenti e segretari della Commissione.

Tale determinazione è scaturita anche dalla volontà di dirimere un contenzioso giudiziario nel frattempo instaurato dagli interessati che, in caso di prosecuzione, avrebbe con ogni probabilità stabilito il diritto ad un onorario di gran lunga superiore a quello inizialmente fissato.

In relazione ai ritardi registrati nella realizzazione delle opere programmate da parte del nuovo concessionario, l'ANAS rappresenta che, a seguito della tardiva emanazione e registrazione del decreto interministeriale ed al fine di definire i complessi aspetti connessi a garantire la continuità del servizio autostradale, il subentro da parte del nuovo concessionario nella gestione delle suddette autostrade è avvenuto in effetti in data 1° gennaio 2003, con conseguente slittamento di un anno rispetto alle previsioni di gara.

L'ANAS si è attivata sin dal gennaio 2003 per effettuare l'attività di monitoraggio sullo stato di realizzazione degli investimenti assentiti in concessione, mettendo in essere le procedure di revisione del piano finanziario al fine di tenere conto dei ritardi nella realizzazione delle opere e dello slittamento di un anno verificatosi rispetto alle previsioni di gara.

Nonostante i ripetuti incontri e la copiosa corrispondenza non si è addivenuti alla risoluzione delle questioni aperte.

I punti sui quali non è stato possibile raggiungere un accordo si riferiscono alla tempistica del riconoscimento del terzo aumento tariffario, avendo la società concessionaria già beneficiato dei primi due incrementi pari al 21,4% nel 2003 ed al 21,7% nel 2004, e all'accollo finanziario dei lavori ANAS in corso di ultimazione che la stessa società aggiudicataria si è accollata in sede di gara.

La società concessionaria sta elaborando il nuovo piano finanziario che presenterà all'ANAS e con il quale si chiarirà in via definitiva la sua posizione.

In merito allo stato di realizzazione degli interventi, l'ANAS fa presente che in data 30 settembre 2004 il Consiglio di Amministrazione della società medesima ha deliberato favorevolmente in ordine ai lavori di completamento dell'itinerario autostradale tratto Villa Vomano – Teramo – Lotti 1 e 2.

La società concessionaria Autostrada dei Parchi ha attivato nell'agosto 2004 procedura di valutazione ambientale presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

In data 11 gennaio 2005 è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi.

Il 3 marzo 2005 è stato espresso parere positivo di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

L'ANAS fa presente che allo stato si è in attesa del parere del Ministero per i beni e le attività culturali per la definizione del parere di valutazione di impatto ambientale che, una volta ottenuto, concluderà la Conferenza dei Servizi.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

VICINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che la variante ex strada statale n. 343 Asolana Colorno – S. Paolo è un'opera pubblica la cui realizzazione è iniziata sin dal 1997;

tenuto conto che la suddetta opera ha iniziato il suo *iter* progettuale, nella formulazione attuale, ben 18 anni fa non rispettando la data di inizio dei lavori e le rispettive proroghe;

constatato che nell'ultimo incontro del 5 novembre 2004 l'Anas, per motivi operativi, ha spostato in avanti la fine dei lavori al settembre 2005;

considerato che il costante aumento di traffico nella tratta urbana dell'attuale strada Asolana, in particolare di mezzi pesanti, ha causato gravi conseguenze sulla sicurezza e la salute dei residenti nonché un appesantimento del traffico che affluisce sulla viabilità secondaria;

visto che il continuo aumento degli incidenti, taluni gravissimi, comporta costi molto alti per la comunità e per chi la rappresenta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile verificare, alla luce dei costi e dei risultati raggiunti, la reale fattibilità dell'opera e quali misure intenda adottare per garantire il rispetto dei tempi concordati.

(4-08001)

(26 gennaio 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, riferisce che l'impresa esecutrice delle opere di costruzione della variante agli abitati di Colorno e S. Polo sulla ex strada statale n. 343 «Asolana», avendo superato le difficoltà di natura tecnica ed economica che avevano comportato dei ritardi, con nota del 12 gennaio 2005 si è impegnata formalmente ad ultimare i lavori previsti a base d'appalto entro il 31 maggio 2005.

L'ANAS ritiene pertanto che l'apertura al traffico della variante potrà avvenire nel mese di settembre 2005, una volta ultimati i lavori complementari di esecuzione delle due rotatorie, già consegnati, di esecuzione delle barriere di sicurezza, dell'impianto di illuminazione e della segnaletica per i quali sono stati pubblicati i relativi bandi di gara.

Tale previsione è stata confermata anche in occasione dell'ultima riunione tenuta presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Parma lo scorso 30 gennaio alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli enti locali e dei comitati dei cittadini.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ANAS conferma il proprio impegno costante al fine di addivenire quanto prima all'apertura al traffico della citata variante, ben consapevole dell'importanza dell'opera e della sua valenza per i comuni limitrofi in termini di miglioramento della sicurezza stradale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(11 aprile 2005)

VIVIANI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il Ministro delle miniere del governo di transizione della Repubblica Democratica del Congo, Eugène Diomi Ndogala, attraverso l'agenzia MISNA (Missionary Service News Agency), ha recentemente lanciato un appello per fermare un «traffico scellerato» di sostanze radioattive utili per la costruzione di bombe «sporche»;

detto traffico trae origine dall'uranio estratto dalla miniera di Shinkolobwe (Katanga), già usato per costruire le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e il cui controllo ha causato la feroce guerra nell'ex Zaire dal 1998 al 2002;

la miniera risulta ufficialmente chiusa, ma continuerebbero a lavorarvi illegalmente oltre 5000 «schiavi» al servizio di mafie e di nazioni non ben identificate;

per impedire tale attività illegale nella suddetta miniera, che si trova in un territorio molto esteso, servirebbero automezzi ed elicotteri per bloccare i traffici illeciti e la chiusura della zona;

la Banca Mondiale ed altri organismi internazionali, opportunamente contattati dal governo del Congo per acquisire i necessari finanziamenti, dopo alcune promesse, non hanno fatto seguire alcuna positiva risposta;

il Ministro delle miniere, che è anche Presidente Nazionale della Democrazia cristiana (partito che non ha partecipato agli eventi bellici del passato), ha aggiunto che attraverso il confine con lo Zambia il traffico di uranio arriva in Asia centrale e in alcuni paesi arabi e che, secondo alcune fonti, si connette alla rete terroristica di Al Qaeda;

constatato che mentre la lotta al terrorismo rimane una priorità, condivisa da tutti i paesi democratici, per la quale si sono spese e si spendono risorse immani, permettere che ciascun Paese possa costruirsi la sua bomba atomica costituisce una intollerabile contraddizione, foriera di ulteriori conflitti sempre più disastrosi,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda assumere a livello internazionale per impedire che continui l'illegale estrazione dell'uranio nella suddetta miniera, che alimenta la possibilità di costruire bombe che possono essere destinate al terrorismo internazionale.

(4-08353)

(16 marzo 2005)

RISPOSTA. – Il problema dell'estrazione di uranio nella Repubblica Democratica del Congo viene seguito attentamente dalla Comunità internazionale, a motivo dei rischi esistenti di traffici illeciti di questo materiale.

Nel gennaio 2004 il Governo congolese ha emesso un decreto per proibire l'attività mineraria artigianale a Shinkolobwe, nella regione mineraria del Katanga. Tale decreto è però rimasto inapplicato fino a quando, nel luglio 2004, un crollo ha provocato la morte di otto persone. Dopo tale episodio il sito è stato chiuso e le Nazioni Unite hanno effettuato una missione per verificare le condizioni della miniera e le attività di sfruttamento che vi si conducevano.

Tale missione si è svolta dal 25 ottobre al 4 novembre 2004. Essa ha constatato l'inesistenza di uno sfruttamento industriale della miniera, che comporterebbe costi molto elevati, fuori dalla portata dei piccoli operatori locali. È stato riscontrato viceversa un traffico da parte degli abitanti dei villaggi vicini, che raccolgono manualmente il pietrisco che si trova nella miniera, e che contiene una certa percentuale di cobalto.

La missione delle Nazioni Unite *in loco* ha escluso che sia in atto una raccolta e la conseguente commercializzazione dell'uranio, che si trova a grande profondità e la cui estrazione necessiterebbe di mezzi tecnici molto sofisticati; non risultano inoltre elementi che indichino eventuali collegamenti in tale ambito con reti terroristiche internazionali.

Le misure di sicurezza poste in essere dalle autorità regionali del Katanga, per quanto concerne l'accesso alla miniera, sono attualmente insufficienti e, a tal fine, la missione internazionale ha suggerito alle Autorità congolesi di agire più incisivamente onde impedire l'accesso al sito agli abitanti della zona. A tutt'oggi non si può escludere che attività minerarie «illegali» vengano condotte di frodo.

Il problema di fondo della gestione delle risorse minerarie congolesi consiste nel fatto che il Paese africano esce da anni di guerra civile che ha

avuto riflessi sull'intera regione dei Grandi Laghi. Il Governo di transizione non dispone quindi ancora dei mezzi per esercitare la propria autorità sull'intero territorio del Paese, ove si verificano purtroppo attività illegali di vario tipo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(14 aprile 2005)

€ 2,40